

## 1<sup>A</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Congedi. — Presentazione di un disegno di legge per l'affrancamento delle decime prediali nella provincia di Terra d'Otranto. — Istanze dei deputati Brunetti, Di San Donato e La Porta sull'ordine del giorno — Proposta del deputato Lazzaro per la sospensione della discussione del disegno di legge sull'amministrazione provinciale e comunale — Adesione del ministro per l'interno, Peruzzi, e sue istanze per le leggi d'unificazione — Raccomandazioni del deputato Plutino Agostino — Opinione del relatore Bon-Compagni circa il modo di discussione da farsi sulla legge suddetta — La sospensione è deliberata — Avvertenza del presidente circa i progetti di legge più urgenti da porre all'ordine del giorno in questa settimana. — Presentazione di una relazione circa i lavori della ferrovia del litorale ligure. — Relazione sui disegni di legge: diversa applicazione di fondi occorrenti ai lavori del porto di Palermo; convalidazione di un decreto sui dazi di esportazione; maggiori spese sui bilanci del Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Seconda votazione per la nomina della Commissione del bilancio 1865. — Relazione sull'elezione del collegio di Caccamo, e proposta di annullamento per irregolarità amministrative ed elettorali — Sostengono il convalidamento i deputati Salaris, Lazzaro, Mellana e Crispi, e lo oppongono i deputati Basile, relatore, e Civita — L'elezione è annullata — Risoluzione proposta dal deputato Sanguinetti, emendata dal deputato La Porta, oppugnata dal deputato Crispi, e ritirata. — Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge postale — Approvazione di otto articoli — Opposizioni dei deputati Cadolini, Mazziotti e Bruno all'articolo 9, sostenute dal relatore Briganti-Bellini B. e dal ministro per i lavori pubblici, Menabrea — È approvato — Articolo di aggiunta del deputato Scalini, non approvato — Aggiunta della Commissione, e del deputato Di San Donato circa la franchigia delle lettere per i membri del Parlamento — Osservazioni dei deputati Macchi, Colombani, Chiavarina, e del ministro — La prima è ritirata, poi ripresa dal deputato La Porta, e oppugnata dal deputato Berteau — Osservazioni del deputato Cadolini, e spiegazioni dei deputati Massari e Briganti-Bellini B., relatore — Sono ritirate le proposte, e si approva la sospensione su quell'argomento — Approvazione dell'ultimo articolo.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**TENCA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10051. Gli impiegati del soppresso dazio sul macinato, compresi nel circondario di Senigallia, ricorrono al Parlamento per essere ammessi negli uffici del dazio di consumo o quanto meno per avere una pensione.

10031. Baccani Pasquale, di Santa Maria Capua Vetere, commesso di prima classe nella cancelleria di quel tribunale circondariale, domanda lo stipendio decorso per tempo del ritiro al quale fu per errore collocato e che questa interruzione di servizio non lo pregiudichi nella sua carriera.

10033. Tre vice-parrochi di Cotrone fanno istanza perchè sia loro pagato dal comune l'annuo assegno loro dovuto senza essere costretti a solennizzare le feste nazionali come vorrebbe quel Consiglio comunale contrariamente a quanto prescrivono le ultime circolari del Governo a questo riguardo.

10034. Giovanni Mosca, e gli altri superstiti della spedizione di Monteforte, capitanata dai generali Pepe e Tupputi, fanno istanza per essere indennizzati nello stesso modo in cui lo furono i militari nel 1820.

10035. I municipi di Cengio, Plodio, Calizzano, Rocchetta Cairo, Savona, Carretto, Brovida, Cossaria, Bormida, Pallare, Biestro, Altare e Maltare domandano che sia conservato il collegio di Carcare, diretto dagli Scolopi, la cui esistenza sarebbe minacciata dalla soppressione delle corporazioni religiose.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero omaggi alla Camera:

Il direttore della Banca nazionale toscana — Relazione della Commissione nominata dagli azionisti sul progetto di legge per la Banca unica, approvato dal Senato del regno, copie 300;

Il presidente del Consiglio provinciale scolastico di Brescia — Osservazioni al signor ministro dell'istru-

1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO

zione pubblica e al Parlamento nazionale sopra la nuova legge provinciale e comunale, copie 10;

I deputati Torrigiani e Giuliani a nome del Comitato composto dei deputati delle provincie di Parma, Reggio, Modena e Massa — Memoria intorno alla deficienza di strade rotabili nella parte montuosa ed alle vie provinciali e consortili da aprirsi in quelle provincie, copie 15;

Centorelli Achille di Teramo — Osservazioni sugli archivi provinciali del Napoletano e sui loro impiegati, copie 40.

**DI SAN DONATO.** Ho l'onore di offrire e presentare alla Camera alcuni opuscoli compilati dal signor Achille Centorelli che riguardano la storia delle istituzioni degli archivi provinciali del Napoletano e del Siciliano, non che i diritti dei loro impiegati. Credo superfluo di ricordare alla Camera che una tale questione fu risolta in favore degli archivi provinciali e dei loro impiegati in una delle ultime tornate in cui d'accordo col ministro dell'interno la Camera sopprime il comma 17 dell'articolo 165 della legge comunale e provinciale che riguardava le attribuzioni dei Consigli provinciali in fatto d'archivi: una tale soppressione fu da me proposta dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro Peruzzi identiche alle opinioni svolte altre volte da me in Parlamento su tale oggetto.

**PRESIDENTE.** Questi opuscoli saranno trasmessi alla biblioteca ove potranno essere consultati dai signori deputati.

Il deputato Sirtori, costretto dai doveri del suo comando della divisione militare territoriale di Cremona, chiede un nuovo congedo di due mesi.

Il deputato Rattazzi chiede, per cagione di salute, un congedo di un mese.

Il deputato Giovio, continuando le circostanze di famiglia (la malattia del padre suo) che gl'impediscono di prendere parte ai lavori della Camera, chiede un congedo di sei settimane.

Il deputato Panattoni, costretto da urgentissime necessità a partire indilatamente, chiede un congedo di una settimana.

Il deputato Torrigiani, per urgenti affari, chiede un congedo di giorni dieci.

(Questi congedi sono accordati.)

Il deputato Alfieri D'Evandro scrive in data 9 luglio 1864 che, se non forse ancora tenuto lontano dal Parlamento per ragioni di salute, ed avesse potuto trovarsi presente alla votazione del 5 corrente sull'ordine del giorno Galeotti-Bon-Compagni, avrebbe risposto no.

**DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME PREDIALI NELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.**

**PISANELLI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge

per l'affrancamento delle decime prediali nella provincia di Terra d'Otranto.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

**INCIDENTI SULL'ORDINE DEL GIOENO E SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE.**

**BRUNETTI.** Giungono ogni giorno, incessantemente, dei reclami da vari negozianti intorno al modo col quale sono applicate le tariffe dei dazi sugli zuccheri, epperò pregherei la Camera a dichiarare l'urgenza del progetto di legge che oggi ci è presentato dalla Commissione intorno al dazio di importazione sugli zuccheri: ed in vero questi fatti sono scandalosi.

Io sono assicurato dall'onorevole mio amico signor Tamajo che in Messina sono avvenuti dei fatti veramente dispiacevoli; e a me stesso consta d'altronde questo fatto gravissimo, che lo stesso zucchero del signor Muscelli sbarcato in Brindisi ha pagato il dazio come raffinato che è di 25 lire, mentre lo stesso zucchero, la stessa massa, la seconda metà dello stesso carico si è scaricata a Bari, e questa seconda porzione portata a Bari ha pagato il dazio come zucchero non raffinato, cioè 18 lire. Quindi reclami da ogni parte che voi conoscete dalla stampa.

Io veramente non sapeva che la chimica della dogana di Brindisi fosse diversa dalla chimica conosciuta in Bari. Povero Liebig! povero Berzelius! Quindi è che io prego la Camera a voler rammentare che è un bisogno sentito da tutto il commercio d'Italia che questa legge sia dichiarata d'urgenza a preferenza di ogni altra.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Brunetti che quando si tratta di deliberare sull'urgenza di una legge non bisogna determinarsi solamente dall'importanza intrinseca della legge stessa, ma bisogna tener conto anche delle altre leggi che già sono all'ordine del giorno, e che vi furono collocate dipendentemente all'apprezzamento della loro importanza ed urgenza; quindi io non vorrei che si dimenticasse questo indispensabile criterio comparativo, onde quando si venissero a dichiarare di urgenza questa o quest'altra legge, l'effetto stesso della deliberazione possa avere seguito.

Essendovi molte leggi, credo 15 o 16, le quali sono già all'ordine del giorno, e che vi furono poste precisamente in vista dei motivi predetti, non vorrei che noi facessimo dichiarazioni di urgenza, le quali poi non potessero ottenere la loro esecuzione.

Quindi sarebbe opportuno che si chiamassero a nuovo esame l'indole, l'importanza dei vari progetti in pronto, e nel pericolo che, attesa la brevità del tempo, non possano tutti venire discussi, si vedesse quali siano quelli a cui si debba dare la preferenza.

**BRUNETTI.** Io apprezzo molto queste riflessioni del

nostro onorevolissimo presidente, ma quando si tratta di criterio comparativo, ognuno lo fa da sè, epperò io rivolgo la mia preghiera alla Camera.

Ognuno sa quali son le leggi messe all'ordine del giorno, e che son state credute necessarie; messo però in comparazione questo presente progetto di legge con quelli dichiarati di urgenza, io credo che non vi sarà nessuno che possa disconoscere che, dietro i reclami dei negozianti ed i bisogni del commercio, non sia necessario che sia dichiarato d'urgenza anche il presente.

E tanto più mi conforto in questa idea, chè questa legge è brevissima, appena di due articoli, dal che si può sperare che la discussione di questo progetto non potrà richiedere più di due o tre giorni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di San Donato ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** Prendo argomento dalle osservazioni saviissime dell'onorevole nostro presidente per fare una proposta alla Camera. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di fare attenzione, il tempo essendo prezioso. Sarebbe opportuno fra le quindici o venti leggi che la Camera ha già deciso dovessero discutersi prima di sciogliersi, che si prendesse un concerto definitivo e si stabilisse qualche cosa di preciso anche per norma del presidente in questa grave emergenza.

**DI SAN DONATO.** Questa sera, signori, è stata decretata una seduta straordinaria per la discussione delle petizioni. Io ho letto il rapporto della Commissione e vi trovo che tutto si risolve nella solita proposta di dodici o quattordici ordini del giorno.

A me pare che per le petizioni vi sarebbe tempo; la Camera, a mio avviso, potrebbe stabilire per mercoledì venturo un'altra seduta serotina per la discussione delle petizioni.....

*Voci.* È già deciso!

**DI SAN DONATO...** e questa sera occuparsi invece di votare delle leggi già state dichiarate d'urgenza.

Io sono salito al banco della Presidenza per vedere quali leggi erano state dichiarate d'urgenza, e che erano scritte all'ordine del giorno per la prima seduta della sera. Trovai che per la prima vi era quella per una pensione ai mille di Marsala, e in seguito quella dell'estensione del condono del biennio ai militari del disciolto esercito delle Due Sicilie, questione che, come ben la Camera ricorda, sono ormai quattro anni che si discute in questo Parlamento; poscia quella per l'unificazione delle tariffe dello zucchero, dichiarata d'urgenza dietro domanda del Ministero stesso; quella sul comune di Saneipirello per cui l'onorevole Crispi ottenne dalla Camera simile dichiarazione.

Ora io mi fo a pregare la Camera perchè voglia permettere che questa sera a luogo di discutersi sulle petizioni per le quali vi può esser tempo, si possa invertire la discussione a vantaggio dei progetti di legge di cui ho avuto l'onore di tenere speciale nota alla Camera.

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole Di San Donato che quanto alla legge pell'estensione del condono del biennio ai militari del disciolto esercito borbonico, la relazione non deve essere ancora stata distribuita.

**DI SAN DONATO.** Mi pare che è già stata distribuita.

**PRESIDENTE.** Mi si assicura dagl'impiegati della Presidenza che non sia ancora stata distribuita, e che non lo sarebbe che domani.

**DI SAN DONATO.** Vuol dire che la stamperia debbe essere sollecitata.

**LA PORTA.** Io non oppongo nè sostengo la proposta San Donato; parlo sull'ordine del giorno e sulla preferenza ch'egli ha chiesto pel voto di alcuni progetti di legge.

Rammento, forse per la quarta volta, alla Camera che avvi la legge sulla riscossione delle imposte dirette, che la Camera deliberò voler discutere sin dal tempo in cui fu discusso il bilancio passivo delle finanze.

Più volte questo progetto di legge fu posto tra i primi nell'ordine del giorno delle tornate serali, e più volte fu rimandato indietro da non pochi altri progetti di legge.

L'onorevole ministro delle finanze ha riconosciuto l'urgenza della legge sulla riscossione ed ha dichiarato alla Camera che egli ne desidera la pronta discussione. Domando quindi formalmente che il cennato progetto di legge abbia, nella discussione del brevissimo periodo delle nostre tornate, quella preferenza che gli attribuisce la condizione deplorabile della riscossione sulle imposte dirette in molte provincie d'Italia, il precedente voto della Camera, e le ripetute dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

**LAZZARO.** Io mi spingo a fare alla Camera una proposta che io credo sia nella coscienza di molti miei colleghi. Sembra che tutti conveniamo di non poter terminare la discussione delle leggi urgenti di cui si parla, se si continua la discussione della legge comunale e provinciale. Talchè penso che, per separarci dopo di avere fatto qualche cosa di positivo, convenga assolutamente di sospendere la discussione della legge provinciale e comunale.

Noi, continuando a discuterla in questo momento, non facciamo nulla di positivamente utile, imperocchè è evidente che le discussioni, come vanno (e non intendo di muovere con ciò censura ad alcuno), non procedono nel modo come tutti desidereremmo che andassero, e di ciò non è causa che la situazione in cui ci troviamo.

Or la Camera, dovendo riprendere la discussione della legge comunale e provinciale al principio della nuova Sessione, la sospenda sin d'oggi ed impieghi le altre tornate che restano per la discussione e votazione di quei progetti di legge che saranno creduti più urgenti.

Adottando la mia proposta, si salva la legge comunale e provinciale, e si voterebbero i provvedimenti che sono richiesti dall'andamento del pubblico servizio.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

Adunque la mia proposta consiste in ciò: 1° che sia sospesa la discussione della legge comunale e provinciale; 2° che siano poste all'ordine del giorno delle altre tornate quelle poche leggi che la Camera crederà d'urgenza, come sarebbe quella sugli zuccheri a cui accennava l'onorevole deputato Brunetti, quella per l'attuazione delle leggi d'imposta votate già dalla Camera e che varrà a togliere molti inconvenienti che si verificano, e la legge per la riconoscenza nazionale ai *Mille* di Marsala.

Queste tre leggi mi sembrano di una positiva urgenza economico-politica e finanziaria; e sembrandomi d'interpretare il desiderio della maggior parte dei membri di questa Camera, pregherò l'onorevole presidente a mettere ai voti la mia proposta che mi auguro sarà benevolmente accolta.

**MASSARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro dell'interno.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Prima di esprimere l'opinione del Ministero aspettava che qualcheduno dei deputati avesse parlato.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Massari.

**MASSARI.** Io ho chiesta la parola giusto per invitare il Ministero a dare il suo parere intorno alla proposta dell'onorevole Lazzaro; quanto a me dichiaro, senza entrare in particolari, che questa proposta è così ragionevole ed opportuna che non esito ad affermare che essa incontra la mia piena adesione.

Siccome però non vorrei recare nessun ostacolo all'andamento della cosa pubblica, così credo che sia necessario di ascoltare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se egli non ravvisa nessun inconveniente all'adozione di questa proposta.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io pure sono costretto a dichiarare che trovo ragionevole la proposta dell'onorevole Lazzaro. (*ilarità — Rumori*) Sono mio malgrado costretto a dichiarare che trovo molto ragionevole la proposta dell'onorevole Lazzaro, e dico mio malgrado perchè veramente mi dispiace molto il risultato di questa proposta, sebbene ora mi paia conveniente. Ma effettivamente non si può negare che, dopo una Sessione così lunga, così laboriosa, quando già da un tempo così lungo gli onorevoli deputati si trovano lontani dalle loro case, dai loro affari, dopo una Sessione della quale forse non si riscontra l'uguale nella storia di nessun Parlamento, non si può negare, dico, essere naturale che una proposta simile venga fatta e sia suggerita dalle condizioni nelle quali versa attualmente quest'Assemblea.

Il Ministero ha sempre sperato che questa legge potesse essere votata avanti che la Camera si separasse, anzi spingeva le sue speranze anche più oltre, sperava che l'opera unificatrice fosse spinta più innanzi per la votazione anche di altre leggi, od almeno, provvedendo in qualche modo, anche transitorio, all'unificazione di quelle tra le provincie italiane che sono le meno unificate, cioè alle provincie toscane. Ma non può disco-

noscere che nelle condizioni attuali, deliberazioni così gravi sarebbero poco opportune.

In conseguenza il Ministero si rimette al giudizio della Camera per ciò che concerne la proposta dell'onorevole Lazzaro. Ma nel fare questa dichiarazione, il Ministero esprime certamente la fiducia che gli onorevoli signori deputati vorranno essere persuasi della necessità che in questo momento abbiamo tutti di fare ogni maggior possibile sacrificio per gli urgenti bisogni del paese.

Il primo di questi bisogni è quello dell'unificazione degli ordinamenti amministrativi, particolarmente la unificazione dei pesi, fatta mercè la legge provinciale e comunale; unificazione divenuta un atto di doverosa giustizia, incumbente al potere legislativo, dopo la votazione delle leggi d'imposta.

Egli è per ciò che, nel rimettersene al giudizio della Camera intorno alla proposta Lazzaro, il Ministero esprime altamente la piena fiducia che, richiamando egli il Parlamento in epoca più sollecita di quella ordinaria, per modo da...

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno...** poter provvedere alla unificazione in tempo utile, e quindi discutere il bilancio del 1865, ed esercitarlo...

**SANGUINETTI** Domando la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno...** convenientemente in conformità delle leggi amministrative che ne formano la base, il Parlamento vorrà onorarlo del suo concorso, e vorrà ricominciare i suoi lavori col continuare la discussione della legge provinciale e comunale.

Dico questo per esprimere una fiducia che il Ministero nutre verso gli onorevoli membri del Parlamento e perchè confido che ciò sia per accadere, e non vi ha in questa mia dichiarazione un patto ch'io intendo fare, ciò che sarebbe sconvenientissimo, nè potrebbe entrare mai nella mia mente. Esprimo però con questo, a nome del Ministero, un desiderio vivissimo, perchè desiderio inseparabile da un'idea di stretto dovere pel Ministero, quello cioè di compiere il più presto possibile l'unificazione delle leggi e l'equiparazione di tutti i pubblici carichi fra i vari cittadini italiani.

**PRESIDENTE.** Il deputato Plutino ha la parola.

**PLUTINO AGOSTINO.** Vedo la buona disposizione che ha il Governo...

**BON-COMPAGNI.** Domando la parola.

**PLUTINO AGOSTINO...** che noi andiamo per i nostri affari a casa. Ma il signor ministro dice che spera nel nostro patriottismo per ritenere che fra pochi mesi ci riuniremo qui.

Pria però che ci dividiamo, pria che andiamo nella terra del dolore quali sono le provincie meridionali...

*Voci.* Oh! oh! (*Rumori*)

**PLUTINO AGOSTINO.** Prego mi lascino parlare. Lasciamo questi *oh!* (*Si ride*)

Io prego il Governo di volermi dire se quando noi torneremo qui, troveremo le condizioni delle provincie meridionali sia in riguardo alla sicurezza pubblica, sia

in riguardo alle opere pubbliche che tanto si collegano colla pubblica sicurezza, nella stessa condizione in che oggi le lasciamo.

È inutile farci illusione: sono quattro anni, quattro lunghissimi anni dall'agosto 1860 che noi non facciamo che pregar il Governo e la Maggioranza, della quale egli è l'emanazione, di provvedere al movimento delle opere pubbliche nell'Italia meridionale, movimento che avrebbe potuto estinguere il brigantaggio, e di cambiare di sistema per ciò che riguarda la repressione del brigantaggio, e disgraziatamente non abbiamo avuto in risposta che un sorriso tra il sardonico e lo scettico... (*Rumori di disapprovazione ed esclamazioni a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Plutino! Consideri che noi stiamo per deliberare seriamente sopra una proposta; io la prego di non prenderne argomento per trarre con nessunissima dignità la Camera in tutt'altra discussione; la Camera al presente intende a stabilire i temperamenti opportuni per conciliare il breve tempo che resta colle esigenze dei lavori sottoposti alle sue deliberazioni; quindi la prego di non distrarre la di lei attenzione da questo proposito.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io esprimo l'opinione delle nostre provincie...

*Voci.* No! no! È la sua opinione!

**PRESIDENTE.** Ora non si tratta di ciò; si tratta di decidere seriamente quali saranno i lavori di cui la Camera nel generale interesse dovrà preferibilmente occuparsi in questi pochi giorni che restano prima di aggiornarsi.

**PLUTINO AGOSTINO.** Prima di sciogliersi permetta la Camera che io esprima i miei desideri... (*Rumori*) Non parlo della China!... (*Nuovi richiami*) Userò tutta la moderazione...

**PRESIDENTE.** Ella debbe stare alla questione; ora si tratta di deliberare sulla proposta Lazzaro, e non è conveniente per niun riguardo che se ne tragga argomento per entrare in cose che han nulla che fare con essa.

**PLUTINO AGOSTINO.** Rispettabile signor presidente! Noi siamo chiamati fra alcuni mesi a convenire qui un'altra volta: io credo di essere nel mio diritto quando prego il Governo affinché tornando possiamo trovare un poco migliorate le condizioni della nostra terra natale. Io sono perfettamente nell'argomento, e faccio appello al vostro patriottismo, al vostro amor proprio, bisogna che qualche cosa si faccia, bisogna riuscire, bisogna migliorare la condizione anormale di quelle provincie pria delle nuove elezioni. (*Interruzioni generali*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Plutino, basta così. Ella non ha il diritto di fare delle mozioni inopportune; ella ha l'obbligo di stare al regolamento. Ora si tratta di deliberare sulla proposta dell'onorevole Lazzaro.

Il deputato San Donato ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** La Camera ricorda che questa discussione ha avuto cominciamento da una mia proposta.

Io aveva pregato di invertire l'ordine della discus-

sione di questa sera, cioè che invece delle petizioni si discutessero le leggi dichiarate d'urgenza; e mi sono permesso anche di nominare le leggi che io desiderava fossero votate. L'onorevole deputato Lazzaro ha fatto dopo una proposta molto pratica, proposta che io avrei desiderato che esso avesse fatta alcuni giorni prima, perchè questo ci avrebbe fatto guadagnare molto tempo!

Del resto all'appello dell'onorevole ministro io rispondo francamente, e dico che io credo che noi dobbiamo farci una questione d'onore di ritornare alla Camera e discutere la legge provinciale e comunale. Questa non è una questione politica, è una questione puramente amministrativa: e può essere certo l'onorevole ministro dell'interno che per quanto può valere la mia voce, essa sarà spesa perchè tutti i miei compagni si ritrovino a Torino per discutere questa legge importantissima.

Una sola cosa però mi permetto di avvertire all'onorevole ministro dell'interno, ed è che noi ritorniamo nel mezzogiorno d'Italia, e l'onorevole ministro conosce la lontananza che ne divide da Torino. Si tratta che io per andare a Napoli dovrò fare quaranta ore di mare!!! Piuttosto di fare un viaggio così lungo e ritornare dopo quindici o venti giorni, dico nettamente che preferirei di rimanere a Torino. Ma se noi potessimo partir ora e ritornare a Torino, per esempio, per la fine di ottobre o i primi di novembre per discutere la legge provinciale e comunale, forse rimarrò solo, ma sia certo l'onorevole ministro che sarò al mio posto.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo la parola unicamente per dichiarare che non è qui questione di 15, di 20, o di 30 giorni.

La Camera intenderà come ragioni di convenienza e di rispetto alle prerogative della Corona mi vietino di precisare l'epoca nella quale il Parlamento potrà essere nuovamente richiamato, quando la Sessione dovesse essere prorogata.

Io ho dichiarato soltanto che il Ministero avrebbe procurato di richiamarla più presto di quello che per l'addietro si usasse; rimane inteso però che, a meno di circostanze eccezionali, ciò non accadrà certo se non dopo l'agosto.

Questa è la stagione che da tutti è destinata al villeggiare, ai bagni, ed a tutte quelle altre cure che pur sono una necessità della vita materiale, chè anche i rappresentanti delle nazioni debbono pur vivere; e ripeto quindi che non può essere questione d'un mese, nè d'un mese e mezzo, a meno di circostanze imprevedute.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bon-Compagni ha la parola.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Giacchè mi pare ormai più che probabile che la Camera abbandonerà per ora questa discussione, ed io certamente non credo doverle dare un consiglio contrario, io domando che mi si consenta di fare una dichiarazione ed una riflessione.

La dichiarazione è questa, ch'io presso il Governo del Re e presso i miei colleghi, coi quali aveva l'occasione di comunicare i miei pensieri, ho sempre espressa l'opi-

1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO

nione che la Camera potesse nello scorcio di questo periodo di Sessione venire a capo delle sue deliberazioni sulla legge comunale e provinciale, e riferendomi alla condizione di cose in cui ci trovavamo allora, mantengo l'opinione che allora aveva. Senonchè presero più tempo di quello che avrei creduto, e la discussione sulla legge del contenzioso amministrativo e le interpellanze al Ministero.

Debbo poi far presente ai deputati un'altra riflessione, la quale non sarà soggetto di alcuna conclusione, nè di alcuna proposizione per parte mia, ma sulla quale reputo opportuno che ciascuno mediti maturamente, ed è questa: che una grande legge come quella che fu argomento dei nostri studi e delle nostre discussioni, si può, a parer mio, molto bene discutere in un'Assemblea, ma sotto una condizione, ed è che si tenga un metodo il quale è il rovescio di quello che abbiamo tenuto sin ora. Intendo dire che si scelgano cinque o sei principii (in questa legge sarebbero cinque e credo averli già indicati infino dall'esordire della discussione), quei principii direttivi a cui tutta la legge s'informa.

*Una voce a sinistra.* Non si può!

**BON-COMPAGNI, relatore.** Si può o non si può, questo lo vedremo; per parte mia credo che si possa e mi sentirei di dimostrarlo, ma ora non è di ciò questione.

S'indichino soltanto dei principii, e su questi la discussione sia ampia, matura, estesa quanto si vuole. In quanto alla coordinazione di tutta la legge a quei principii si faccia prima un lavoro maturo dalla Commissione; finita la discussione dei principii, sia la discussione dei particolari, dei dettagli, come si dice, molto sobria.

Sicuramente non può venire in mente ad alcuno di limitare il diritto di discutere che ha ogni singolo deputato, ma dichiaro che nell'opinione mia non si farà mai una buona legge organica se non si osserverà una certa temperanza di discussione, chè il diritto d'introdurre quei grandi principii politici, quei grandi principii liberali ch'è nostro dovere di tutti di promuovere nella nazione, non si esercita bene moltiplicando le discussioni sui singoli articoli, ma è necessario a quest'uopo concentrare l'attenzione della Camera sopra alcuni principii.

Ora i miei colleghi avranno tempo di riflettere su quello che ho detto, e di veder come e quando si debba applicare.

**PRESIDENTE.** Vi sono dunque varie proposte sulle quali occorre di deliberare.

La principale è quella della sospensione della discussione del disegno di legge relativo all'amministrazione provinciale e comunale.

Domando se questa proposta dell'onorevole Lazzaro è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora ricordo alla Camera che il deputato di San Donato ha proposto che questa sera invece della relazione di petizioni abbia luogo la discussione di alcuni disegni di legge da lui indicati.

A questo riguardo esporrò alla Camera i miei pensieri.

Siccome la Camera ha deliberato, che in questa settimana vi fosse una seduta per le petizioni, e fu stabilita questa sera per quest'oggetto, mi pare che sia nella dignità della Camera che poche o molte petizioni questa sera siano riferite.

Oltre a ciò dirò....

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Oltre a ciò dirò ancora che noi ci troviamo in presenza di varie leggi, le quali sono ritenute d'urgenza, e che importerebbe di votar prima che la Camera venga aggiornata.

L'anno scorso ci trovammo in egual condizione. Allora la Camera deliberò che si riunissero il presidente, i ministri, i presidenti degli uffizi, il che è anche conforme al regolamento, e si concertasse fra loro l'ordine del giorno delle sedute che ancora rimanevano.

Egual cosa si potrebbe praticare presentemente; quindi io mi riassumo in questi termini:

La Camera ha già deliberato che la discussione sulla legge comunale e provinciale rimanga sospesa; quindi è fatto maggiore il campo alla discussione delle leggi di minor importanza ed urgenti.

Per questa sera sono all'ordine del giorno un'interpellanza del deputato Brunetti e la relazione di petizioni.

Parmi che, tenendo conto di qualche proposta che si è fatta e dell'angustia del tempo rispetto alle molte leggi che restano a discutersi, potrebbe questa sera discutersi altresì qualche progetto di legge.

Avendo il ministro dei lavori pubblici sollecitata assai la discussione del progetto di legge *Modificazione alla legge postale*, quindi io proporrei che lo si chiamasse a discussione nella stessa tornata di questa sera. Intanto, se la Camera vi consente, domattina avrebbe luogo il Congresso da me proposto, e nella seduta stessa di domani io esporrò i concetti che si saranno presi.

**DI SAN DONATO.** Pare a me che il progetto di legge per modificazione alla legge postale potrebbe discutersi oggi stesso. (*Sì! sì!*)

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici.** Mi si permetta soltanto di procurarmi le carte occorrenti. (*Sì! sì!*)

**MASSARI.** Si potrà intanto procedere alla votazione.

**DI SAN DONATO.** In quanto poi al fissare l'ordine del giorno io lascierei intera facoltà al presidente.

**PRESIDENTE.** Il presidente non potrebbe assumere quest'incarico.

Prego dunque la Camera ad accogliere la proposta come l'ho fatta: e se non vi saranno osservazioni in contrario, la riterrò accettata.

Egli è ben inteso però che la Camera potrà fare sulle

nostre proposte quelle osservazioni e prendere quelle deliberazioni che stimerà opportune.

Frattanto si farà ora la presentazione di alcune relazioni; si procederà quindi alla nomina per scrutinio segreto dei nove membri che mancano a compimento della Commissione del bilancio; poi relazione di due elezioni; infine, secondo la deliberazione testè presa dalla Camera, il progetto di legge sulla riforma postale.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**RELAZIONE SUI LAVORI PER LA FERROVIA LIGURE.**

**MENABREA, ministro per i lavori pubblici.** Domando la parola.

Alcuni giorni sono, quando la Camera discuteva la legge relativa ai fondi da assegnarsi per la costruzione della ferrovia del litorale ligure, il deputato Ricci Giovanni faceva invito al Ministero di presentare una relazione sullo stato di questa ferrovia. Adempio ora alla promessa che io feci allora e deposito sul banco della Presidenza la relazione, la quale mi era stata chiesta, pregando la Camera a volerne ordinare la stampa, perchè essa è relativa alle condizioni attuali, e forse fra alcuni mesi queste condizioni essendo variate, la relazione non avrebbe più lo stesso interesse.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro di questa presentazione, che sarà stampata e distribuita.

**RELAZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE: LAVORI NEL PORTO DI PALERMO — DAZI DI ESPORTAZIONE — MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

**PRESIDENTE.** Ora, prego i signori deputati che hanno relazioni in pronto a volerle presentare.

**CONTI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo a lavori da farsi nel porto di Palermo.

**ROBECCHI GIUSEPPE, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente i dazi di esportazione.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza, in nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sul progetto per maggiori spese e spese nuove del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

**PRESIDENTE.** Si dà atto della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Si procederà ora alla votazione.

**SANGUINETTI.** Io aveva chiesta la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANGUINETTI.** Egli è da più di un mese che si trova all'ordine del giorno lo svolgimento di proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Io credo che questi progetti

per la natura istessa che hanno di iniziativa parlamentare, per il motivo che gli uffici e le Commissioni non se ne possono occupare sinchè non siano stati presi in considerazione, devono essere pei primi posti all'ordine del giorno.

E questo dico anche perchè vi sono alcuni di questi progetti di legge i quali saranno accettati dalla Camera senza dar luogo a discussione.

Vorrei dunque pregare l'onorevole signor presidente che volesse mettere all'ordine del giorno questi pochi progetti di legge, almeno quelli pei quali il Ministero ha aderito alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Quando sarà fatta la lista dei progetti di legge, da me accennata, io sottoporro questa sua domanda alle deliberazioni della Camera.

**VOTAZIONE PER COMPLETARE LA COMMISSIONE DEL BILANCIO DEL 1865.**

**PRESIDENTE.** Si procede intanto all'appello nominale per la nomina di nove membri che mancano pel complemento della Commissione del bilancio del 1865, come è stato avvertito ieri.

(Segue la deposizione delle schede.)

**RELAZIONE SOPRA L'ELEZIONE DEL DOTTOR BERTANI NEL COLLEGIO DI CACCAMO.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Basile ha la parola per riferire sopra un'elezione.

**BASILE, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Caccamo, caduta in persona del dottore Agostino Bertani.

Il collegio di Caccamo si compone di 4 mandamenti in 13 comuni. Nella prima votazione i voti si divisero in questo modo: il dottor Bertani ebbe voti 118, il signor Spughes principe di Galati ebbe 69 voti; gli altri andarono dispersi.

Nella seconda votazione di ballottaggio il dottore Bertani ebbe voti 154; il signor Spughes 126; quindi il signor Bertani fu proclamato deputato.

Le operazioni di elezione furono tutte regolari; vi fu una contestazione per una scheda che fu dall'ufficio annullata; vi fu anche un'altra irregolarità di forma perchè i presidenti delle sezioni non andarono a portare i voti essi stessi: deputarono altri, i quali portarono lo spoglio dei voti delle sezioni all'ufficio principale, ma non vi furono presenti alla verifica finale; però, siccome è risultato dai verbali che i dati dei verbali delle sezioni erano conformi allo spoglio che si è fatto dall'ufficio principale, l'ufficio quarto ha creduto che questo non fosse motivo che potesse infirmare l'elezione. Intanto lo stesso ufficio, sul reclamo fatto dalla Giunta municipale di Roccapalumba, che inviava una petizione sottoscritta da molti elettori, venne ad esaminare il seguente fatto.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

Nel collegio di Caccamo vi sono state tre elezioni.

Nella prima fu eletto il signor Francesco Ferrara, la di cui elezione fu annullata dalla Camera il 5 marzo 1861, essendo egli consigliere della Corte dei conti, e perciò ineleggibile.

Nella seconda elezione del 14 aprile 1861 fu eletto deputato il conte Tasca, elezione approvata il 30 aprile 1861. Entrambe queste elezioni furono fatte per votazione a comune, non a capoluogo di mandamento.

In quest'ultima volta invece l'elezione, dietro circolare ai sindaci emanata dal prefetto, fu fatta per capoluoghi di mandamento, ed avvenne che due comuni, Roccapalumba e Valle d'Olmo, invece di arrendersi all'invito di andare a votare nel capoluogo, votarono nel rispettivo comune come pel passato; e dopo aver votato, dalla Giunta municipale di Roccapalumba fu messo innanzi il dubbio se il fatto della votazione per comune non costituisse causa di nullità d'elezione.

Essendosi sollevato questo dubbio, molti elettori, per mezzo della Giunta, si rivolgevano al Governo, pregandolo che volesse implorare dal Parlamento che il diritto di votare per comune fosse conservato, imperocchè tali sono le difficoltà di viabilità in Sicilia, che sarebbe come un volere che gli elettori non votassero, il costringerli a recarsi al capoluogo di mandamento, spesse volte molto lontano dal comune in cui hanno domicilio gli elettori.

L'ufficio, preso in considerazione il reclamo, volle indagare come il fatto fosse avvenuto; ne richiese il signor ministro dell'interno, il quale alla sua volta scrisse, come la Camera sa, per le interpellanze avvenute, al prefetto di Palermo, il quale fece sapere che egli veramente aveva fatto un invito perchè la votazione a termini della legge fosse fatta nei capoluoghi di mandamento; e siccome dall'ufficio VII, al quale io allora apparteneva, si faceva menzione di un decreto del luogotenente del Re per le provincie siciliane, il quale nel pubblicare la legge elettorale dispose che nell'isola le votazioni si facessero per comune e non per capoluogo di mandamento, così il prefetto fece osservare che quel decreto fosse di natura sua transitorio, e che come tale dopo la prima elezione più non imperasse.

Il vostro ufficio ha dovuto considerare che la riflessione fatta dal prefetto di Palermo non ha alcun fondamento, imperocchè la lettera e la ragione del decreto del luogotenente generale del Re non hanno nulla di provvisorio.

E difatti quel decreto è emanato in virtù di poteri conferiti dal Governo del Re, il quale colla legge 31 ottobre 1860 ebbe dal Parlamento la facoltà di regolare le circoscrizioni elettorali con regio decreto.

Evidentemente dunque il decreto del luogotenente ha virtù di legge, ed in questo decreto è detto, all'articolo 6: « Ciascun comune formerà una sezione del collegio elettorale a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali, appartiene, e gli elettori voteranno nel proprio comune. »

Come vede la Camera, qui non c'è nulla che accenni

a provvisorietà non solo, ma quest'articolo è preceduto dall'articolo 4°, nel quale, volendo il legislatore accennare alla provvisorietà, espressamente lo dice: « Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno per cosa giudicata *per questa prima elezione.* »

E nell'articolo 7°, accennando pure a provvisorietà, lo ripete: « *per questa prima elezione* l'amministrazione comunale, » ecc.

Evidentemente dunque nella parola del decreto non c'era carattere di provvisorietà, e non ci poteva essere nello spirito di esso, imperocchè fu dettato dalle condizioni locali in cui si trovano i comuni, che, appartenendo a mandamento distante e non avendo strade, non possono partecipare con facilità all'elezione, e perciò il costringerli ad andare al capoluogo di mandamento sarebbe come volerli privare del diritto di voto.

Inoltre quattro comuni, cioè i comuni di Ventimiglia, Caltavuturo, Alminusa e Selafani, non presero parte alla votazione, nè al primo, nè al secondo scrutinio; ed il vostro ufficio ebbe ad osservare che gli elettori di questi quattro comuni che si sono astenuti, sommano a 49; numero che, ove si supponesse poter essere tutto a favore dell'altro candidato, avrebbe mutate le risultanze della votazione; imperocchè, avendo avuto il principe di Galati 126 voti, e aggiungendovi i 49 voti degli elettori che non hanno concorso, ne avrebbe ottenuto 175, cioè più dei 154 ottenuti dall'onorevole Bertani.

Per queste considerazioni, l'ufficio IV, in nome del quale ho l'onore di portare la parola, propone alla Camera l'annullamento dell'elezione del signor Bertani.

**SALARIS.** Dopo aver udito l'esatto rapporto del relatore del IV ufficio sull'elezione del collegio di Caccamo, io mi attendeva una conclusione affatto diversa da quella ch'egli ci ha testè enunciata; mi attendeva che proponesse alla Camera l'approvazione dell'elezione.

L'ufficio IV riconosce che tutti gli atti elettorali furono regolarmente compiuti, riconosce altresì che il difetto di non essere intervenuti i presidenti delle sezioni allo spoglio dei voti non era causa sufficiente per annullare l'elezione.

Se non che si fa forte d'una sola ragione, che consiste in ciò, d'essersi questa elezione compiuta votando nei diversi capoluoghi mandamentali, e non votando ciascun elettore nel proprio comune, come fu finora praticato nei collegi della Sicilia in virtù d'un decreto del luogotenente generale di Sicilia.

In verità io non potrei dare tanta importanza ad una somigliante ragione, quanta ne le volle concedere l'ufficio IV, fino al punto da proporre l'annullamento dell'elezione.

Anzitutto, io credo che l'ufficio IV non avrà potuto dubitare che la circoscrizione, o designazione delle diverse sezioni d'un collegio costituisce materia di regolamento, anzi che materia essenziale per gli atti elettorali.

Infatti, la designazione delle sezioni suol farsi per maggior comodità degli elettori, acciò possano essi con

maggior agevolezza portarsi al collegio elettorale. Ora, sia che gli elettori diano il loro suffragio in questa oppure in quella località, nulla può influire sulla sostanza della elezione, la quale sopra tutto sta nella volontà degli elettori, la quale certamente non soffre modificazioni per ciò che gli elettori abbiano votato nel proprio comune piuttosto che nel capoluogo del mandamento.

Ora, io domanderei se una irregolarità (se così la si vuole) in materia regolamentare, la quale non è imputabile agli elettori, quando questa non rende incerta la volontà degli elettori, possa credersi sufficiente ad annullare una elezione regolarmente compiuta e seguita ne' luoghi designati dall'autorità governativa. Io crederei di no: dirò di più, ho la convinzione che questa supposta irregolarità non potrebbe in modo alcuno invalidare la elezione.

Ma a sostegno di ciò che affermava, che la designazione delle sezioni del collegio elettorale sia materia di regolamento, esporrò un'altra considerazione.

La legge elettorale ha in modo preciso stabilito la forma sostanziale della elezione, e rapporto agli atti sostanziali non lasciò arbitrio ad alcuno, perocchè era indispensabile circondare con positive disposizioni legislative di guarentigie gli atti elettorali, per guisa che s'abbia certezza della espressione della volontà degli elettori. Tuttavia la legge elettorale ha demandato al potere esecutivo la designazione delle sezioni di collegi elettorali, ciò che prova che codesta designazione non è di sostanza della elezione, bensì riflette la parte regolamentare.

In quanto a me, ripeto, sono convinto che la sostanza di questa elezione è salva, dappoichè niun dubbio potrebbe sorgere sulla volontà degli elettori.

Ma è egli vero che vi sia questa irregolarità accennata dal relatore dell'ufficio IV? Mi si permetta di negarlo nel modo il più reciso. Io non sono d'accordo con l'onorevole relatore, il quale crede irregolarmente fatta la votazione per sezioni mandamentali.

Richiamerò l'attenzione della Camera alle disposizioni degli articoli 64, 65 e 66 della legge 17 dicembre 1860.

Nel primo articolo è detto che i collegi elettorali sono divisi in sezioni, e le sezioni sono i mandamenti, locchè significa chiaramente che tutti i comuni d'un mandamento costituiscono una sezione del collegio elettorale.

Nell'articolo 66 è prescritto che ove nel decreto di convocazione del collegio elettorale non sia disposto altrimenti, le votazioni si faranno per mandamenti.

Ora nel decreto di convocazione del collegio di Caccamo non fu fatta divisione di sezioni, non furono designati i comuni in cui doveano gli elettori votare; quindi naturalmente dovevasi votare nel capoluogo di ogni mandamento; dappoichè, non disponendosi per speciali condizioni altrimenti, doveva osservarsi il disposto dell'articolo 64, cioè gli elettori dei comuni componenti il mandamento dovevano concorrere a compiere l'elezione nel capoluogo del mandamento.

Quando dunque non fu altrimenti disposto dal decreto di convocazione, votando gli elettori nel capoluogo del mandamento, non fu commessa irregolarità alcuna, e non potrebbe legalmente sostenersi la proposta nullità dell'elezione di cui si tratta.

Se non che l'onorevole relatore metteva in campo la seguente ragione: la legge elettorale fu nella Sicilia pubblicata con decreto del luogotenente del Re, cui competevano poteri straordinari, e con esso decreto delli 11 gennaio 1861 furono divise le sezioni, e fu stabilito che gli elettori votassero nel proprio comune.

Egli poi considerava quel decreto come una legge, e quindi affermava essersi violata la legge allorquando nella elezione dell'onorevole Bertani si votò per mandamenti, non per comuni.

Nel suo ragionamento v'ha del vero; ma v'ha ancora qualche cosa che dal vero si allontana.

Io non negherò che il decreto 11 gennaio 1861 avesse stabilito le votazioni ne' singoli comuni; io consentirò che quel decreto avesse pur forza di legge, e tuttavia dissentirò dalla conclusione alla quale divenne l'onorevole relatore.

Il decreto 11 gennaio 1861 fu emanato per la convocazione de' collegi elettorali nelle elezioni generali seguite in quell'anno, e per speciali ragioni potevasi con esso decreto designare le sezioni, e quel decreto doveva per quelle elezioni aver forza di legge.

La designazione delle località in cui devono compiersi le votazioni deve farsi nel decreto con cui è convocato un collegio elettorale, nè quella designazione fatta per speciali circostanze può ritenersi stabilmente determinata, dappoichè riconvocandosi il collegio, se quella designazione non si ripetesse, la votazione dovrà seguire secondo ciò ch'è disposto dall'articolo 64 della legge elettorale.

Nè potrebb'essere diversamente, salvo che si volesse ammettere l'assurdo, che un decreto del luogotenente del Re in Sicilia dovesse aver maggior forza d'un decreto del Re per la convocazione dei collegi elettorali, il qual decreto ha forza per quelle sole elezioni, e non per le posteriori le quali si eseguiranno nel modo prescritto nell'articolo citato 64, siccome è chiaramente detto nell'articolo 66 della legge elettorale.

Da ciò, o signori, mi pare completamente distrutto il carattere di stabilità attribuito al decreto dell'11 gennaio 1861 dall'onorevole relatore, dappoichè la natura dell'atto stesso dimostra abbastanza che un decreto di convocazione di collegio elettorale è un atto del potere esecutivo che spira con la compiuta elezione. Nè può ritenersi stabile rapporto alla divisione delle sezioni, perocchè questa divisione stimata opportuna per circostanze d'attualità, potrebbe non riputarsi necessaria in appresso. Ed è per ciò che la legge elettorale lascia questo arbitrio al potere esecutivo.

**NEGROTTO.** Domando la parola.

**SALABIS.** Da queste considerazioni a me pare dimostrato che legalmente non si potrebbe contrastare la validità dell'elezione.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

Abbandono il campo della legalità per collocare la questione in altro terreno.

Chi, o signori, fece sì che la votazione seguisse nei capoluoghi di mandamento? Ritenetelo, il prefetto di Palermo, al quale pervenuto il regio decreto di convocazione del collegio di Caccamo, in cui non fu stabilita la votazione nei singoli comuni, credette far eseguire la votazione secondo le prescrizioni della legge elettorale, e fece benissimo.

Ritenete ora che l'eletto (e la Camera lo sa) non è candidato governativo, nè certo amico politico del prefetto di Palermo. Se dunque questa disposizione fu data, per fermo non fu data per famulare la elezione del Bertani; potrebbe piuttosto credersi il contrario.

Non pertanto egli fu eletto; si ha dunque tale argomento della espressione della volontà degli elettori, che non mi parrebbe ragionevole il dubbio sulla validità dell'elezione.

Nè si può tener gran conto del ricorso degli elettori di quel comune che presero parte all'elezione, e che non reclamarono che dopo compiuta l'elezione, cioè dopo le amarezze della sconfitta. Codesto ricorso non merita l'attenzione della Camera, e mi compiaccio che sovra di esso non siasi soffermato il relatore del IV ufficio.

Potrei esporre a questa ed a quella parte della Camera delle considerazioni politiche: ma le crederei in questo momento inopportune, e preferisco il silenzio, persuaso che la Camera saprà assai meglio intenderle ed apprezzarle, ch'io non avrei saputo esprimerle.

Nel giudizio sulle elezioni la Camera non seppe mai ispirarsi allo spirito dei partiti. A qualunque partito appartenga l'onorevole Bertani, non si tratta ora di combattere le sue opinioni, ma solo si tratta della sua elezione.

Per tutte queste considerazioni, propongo la convalidazione di questa elezione.

**SANGUINETTI.** Quando si tratta di elezioni, io credo che dobbiamo lasciar a parte gli interessi dei partiti. Se in questa questione io votassi secondo i miei principii, dovrei votare contro l'elezione Bertani, perchè non è del mio colore: ma dico che trattandosi di legge elettorale la questione diventa grave, perchè è costituzionale; anche la minoranza deve essere per questa parte guarentita, e la garanzia sta nella piena ed esatta osservanza della legge.

Ma, onde stabilire se la legge sia stata bene osservata, innanzi tutto, il fatto stesso vuole essere ben chiarito. Ora parmi che nell'esposizione dei fatti ci sia una lacuna, e la lacuna è appunto su quel fatto dal quale l'ufficio vuol far dipendere l'annullamento dell'elezione.

Che cosa ha detto l'onorevole relatore? Ha detto che esiste un decreto luogotenenziale, il quale stabilisce in Sicilia che le elezioni si facciano per comuni, ed ha accennato in secondo luogo che un decreto del prefetto ha invece fatta la circoscrizione per mandamenti.

Questi sono i due fatti principali. Nel caso partico-

lare poi accenna che una parte degli elettori convenne nel mandamento per procedere alla votazione, ma che in due comuni si fece la votazione per comune, e quattro comuni si astennero. Ed ha soggiunto che il numero degli elettori iscritti in questi quattro comuni sarebbe di 49. Or bene, questo numero è di tal peso in quest'elezione, che ove questi elettori avessero dato il loro voto al candidato che non fu eletto, non sarebbe riuscita la nomina di colui che fu eletto deputato. Quindi l'elezione sarebbe infirmata.

In questo io sarei d'accordo con lui, quando però fosse verificato un altro fatto. Egli dovrebbe provare innanzi tutto che i quattro comuni di cui è caso non votarono per esserne stati impediti. La questione è tutta qui.

Se questi quattro comuni furono impediti dall'emettere il loro voto per un atto del Governo o per qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, e di cui si deve tener conto, allora il non aver essi presa parte alla votazione è motivo sufficiente a far annullare l'elezione. Ma se questi comuni non votarono per fatto proprio, per fatto che dipendeva intieramente dalla loro volontà, allora evidentemente non possono infirmare con quest'atto negativo quello che fecero gli altri.

Nè mancano i precedenti a questo proposito, poichè abbiamo già avuto esempi di collegi nei quali intieri mandamenti non presero parte alla votazione, e pur tuttavia l'elezione fu convalidata. La ragione ne è manifesta, poichè se così non fosse, una frazione qualunque d'un collegio elettorale non interverrebbe alla votazione, e la maggioranza del collegio elettorale non potrebbe esercitare il più sacro dei diritti, qual è quello di eleggere il deputato.

Mi sembra dunque che per procedere in questa quistione con quella giustizia che è sempre necessaria in fatto d'elezione, fa d'uopo che sia ben accertato, se gli elettori di questi comuni non abbiano votato perchè non vollero, o perchè ne furono impediti; ed avverto come, a quanto pare, era agli elettori aperta e facile la via ad esercitare il loro diritto, perchè potevano far l'elezione o nel comune, tenendosi al decreto del luogotenente di Sicilia, o recandosi al capoluogo di mandamento.

La quistione per me si raggira tutta nel determinare questo fatto: datemi il fatto, io vi darò il diritto; quando il fatto è chiaro, allora ne viene l'applicazione della legge e il nostro giudizio.

Ora poi, giacchè ho la parola, e per non riprenderla, mi trasporterò in un altro campo.

Duolmi che non ci sia il ministro dell'interno.....

**PERUZZI**, ministro per l'interno. È presente.

**SANGUINETTI.** Io vorrei pregare l'onorevole signor ministro a volersi occupare delle varie quistioni di principio che solleva il fatto di quest'elezione, di quella questione, cioè, che riguarda le circoscrizioni in Sicilia. Vorrei ch'egli esaminasse e la legge elettorale e il decreto del luogotenente citato dall'onorevole

signor relatore, e che esaminate le cose desse in Sicilia le opportune istruzioni onde le circoscrizioni o per mandamenti, o per comuni fossero in modo definitivo ed eguale per tutti quanti i collegi di quelle provincie onde non abbiano per l'avvenire a risorgere quistioni di questo genere.

Non dubito punto che il signor ministro per l'interno, nella sua solerzia, vorrà studiare con quella ponderatezza che richiede la questione presente, e dare al più presto possibile le opportune istruzioni ai prefetti di Sicilia, acciocchè nell'esecuzione della legge elettorale, per quella parte specialmente che riguarda la circoscrizione dei collegi, sia osservata una giurisprudenza eguale per tutta quanta l'isola.

**NEGROTTO.** Se si trattasse d'una questione politica, potrebbe sembrare strano ch'io sostenessi le idee dell'onorevole Bertani, del quale certamente non divido le opinioni politiche, ma quando trattasi d'una questione d'elezione, credo che nessun colore politico debba esservi in questa Camera, e che quindi la Camera debba decidersi a votare pro o contro le conclusioni dell'ufficio, a seconda che le sembrino più conformi a giustizia.

Non istarò a dire se le considerazioni di diritto, svolte dal nostro relatore, dico nostro, perchè ho l'onore di appartenere al IV ufficio, possano dirsi tali da infirmare l'elezione dell'onorevole Bertani, tanto più dopo le ragioni testè dette dall'onorevole Salaris; ma dirò che la giurisprudenza della Camera, e che il fatto stesso della regolarità delle operazioni elettorali, mostrano come dovrebbero invece convalidare questa elezione.

Nel collegio di Caccamo sono iscritti 415 elettori. Diceva l'onorevole Basile, che quattro comuni non hanno votato, e che se i medesimi fossero intervenuti, coi loro 49 voti, avrebbero potuto spostare la maggioranza che si ottenne dall'onorevole Bertani, e volgerla a favore del suo competitore il principe di Galati.

Diceva l'onorevole Basile che quei comuni non sono intervenuti, perchè il prefetto s'è arrogato un diritto che non aveva, di convocare gli elettori nei capoluoghi di mandamento, invece che a seconda del decreto del luogotenente del Re in Sicilia del 1861, avrebbero dovuto votare nei capiluoghi dei comuni.

Debbo far osservare alla Camera che gli elettori dei comuni i quali non intervennero alla votazione, non vi intervennero perchè non vollero, poichè, se quegli elettori l'avessero voluto, ne erano pienamente liberi e prevenuti, tanto più quando si rifletta che il risultato della elezione si ebbe in uno scrutinio di ballottaggio, e che quindi quando, ciò che non è, per la prima votazione non avessero avuto in tempo l'avviso, certo però nella seconda non poteva loro essere nascosto che si votava pel loro deputato, ed avrebbero potuto in conseguenza recarvisi, come d'altronde lo fecero gli elettori degli altri nove comuni che coi primi compongono questo collegio.

Ma v'ha di più: quando gli elettori dei quattro comuni che non presero parte alla votazione si fossero creduti lesi nei loro diritti dall'ultimo decreto del prefetto, a vece di acquietarvisi, avrebbero certamente prima o dopo la votazione protestato e reclamato, la qual cosa non risulta abbiano fatto.

La Camera ha adottato nella sua giurisprudenza che tutta volta che gli elettori di un comune o più comuni non intervengono all'elezione, non è questo un motivo di nullità (quando però non vi sia stata forza maggiore che loro abbia impedito l'esercizio dei loro diritti elettorali).

E questo è evidente, poichè se fosse dato ad un certo numero di elettori, non intervenendo, di rendere nulla una votazione, evidentemente la Minoranza potrebbe eludere la volontà della Maggioranza, e quindi il collegio non potrebbe essere rappresentato solo perchè alcuni de'suoi elettori non avessero voluto votare.

Ma in questo fatto vi è una circostanza, che vi ha accennato il nostro relatore, che tutti gli atti furono pienamente regolari, che non vi furono proteste, e che l'unica protesta fu quella degli elettori del comune di Roccapalumba, il quale è uno di quei due comuni che hanno votato nel capoluogo del loro comune, che quindi non sono intervenuti nel capoluogo del mandamento, ed hanno protestato, quando? Quando l'elezione aveva avuto luogo. (Bene! *a sinistra*)

Questa protesta postuma che avrebbe potuto e dovuto farsi in questo caso appena era emanato il decreto del prefetto di Palermo, lo confesso, mi mise in sospetto e chiesi nella discussione che si fece in seno all'ufficio al nostro relatore se potesse dirmi quale fosse stato il risultato dei voti dati dal comune di Roccapalumba; mi si rispose che non un voto era stato dato da quegli elettori all'onorevole Bertani, su 54 votanti, che tutti invece erano stati dati al suo competitore. (Bravo! Bene! *a sinistra*) Io dissi allora, ma evidentemente senza negare il diritto agli elettori di poter reclamare, se non vi fosse stata l'idea di far trionfare il loro candidato, avrebbero dovuto protestare prima e non aspettare il risultato dell'elezione...

**MORDINI.** Benissimo!

**NEGROTTO.** Quindi anche questa considerazione parmi sia tale che la Camera la debba apprezzare per vedere quanto peso possa avere il reclamo sporto dagli elettori del comune di Roccapalumba.

Per queste considerazioni di fatto, che certamente voglio sperare la Camera vorrà apprezzare, ed in vista anche della adottata giurisprudenza, io credo che non si debbano accogliere le conclusioni dell'onorevole relatore prese a nome della maggioranza dell'ufficio IV, e che si debba invece convalidare l'elezione dell'onorevole Bertani. (Bravo! bene! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Se vuol parlare prima il relatore, io mi riservo la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha dunque facoltà di parlare.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

**BASILE-BASILE, relatore.** Io comincerò per rispondere all'onorevole mio amico il deputato Salaris, e comincerò per pregarlo a volere un pochino leggere anche il mio libro; egli ha letto il suo, legga un poco anche il mio.

**SALARIS.** Li ho letti tutti.

**BASILE-BASILE, relatore.** Egli ha letto l'articolo 66 della legge elettorale, ma io l'ho pregato a considerare sin da principio che l'articolo 66 della legge elettorale è riformato dal decreto del luogotenente generale del Re nelle provincie siciliane dell'11 gennaio 1861.

Se quel decreto non avesse avuta la missione di riformare la legge elettorale, non avrebbe avuto ragione di essere.

**SALARIS.** Domando la parola.

**BASILE-BASILE, relatore.** E che avesse facoltà di riformarla, io lo faceva osservare alla Camera, rammentando come il decreto del luogotenente del Re non era se non che l'esercizio della delegazione di un potere che al Governo del Re era stato conferito colla legge del 31 ottobre 1860.

Enotate inoltre che il regio decreto del 17 dicembre 1860 (legge fondamentale, perchè emanato in virtù della legge sulle annessioni del 3 dicembre 1860), all'articolo 2 ordinava la pubblicazione in Sicilia dell'articolo 82 dello Statuto che faculta il potere esecutivo sino alla riunione del Parlamento a fare, in via d'urgenza, provvedimenti legislativi, e confermava le facoltà date al luogotenente.

Fu di fatti in virtù di questi precedenti che il luogotenente del Re pubblicò in Sicilia, fra le altre, la legge organica dell'ordine giudiziario, il Codice e la procedura penale che attualmente vi imperano.

Ora, dopo questi fatti, esiterete a riconoscere come legge il decreto 11 gennaio 1861 che modificò permanentemente la legge elettorale? Vorreste che una circolare del prefetto avesse potuto derogarlo?

Mettiamo dunque da canto l'articolo 66 della legge elettorale, e leggiamo l'articolo 6 del decreto 11 gennaio 1861.

In quest'articolo è detto:

« Ciascun comune formerà una sezione del collegio elettorale a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali, appartiene, e gli elettori voteranno nel proprio comune. »

Dove l'onorevole Salaris possa trovare correlazione tra quest'articolo e la sola prima elezione, io non lo vedo. Evidentemente quando egli dice che, se nel regio decreto non c'è alcuna indicazione, si abbia ad intendere che la votazione si faccia per mandamenti, deve nel caso nostro surrogare questo che, ove nel decreto di convocazione non si legga alcuna misura contraria alla disposizione promulgata in Sicilia, l'elezione si debbe fare per comuni; e, signori, la pratica conferma questo principio.

Finora, infatti, le elezioni in Sicilia si sono fatte sempre per comuni; quasi tutte, almeno per quanto io me ne ricordi, quasi tutte quelle posteriori alla prima.

Ora risponderò all'onorevole Negrotto, il quale vi diceva che la giurisprudenza della Camera ha validato delle elezioni in questo caso in cui gli elettori si sono astenuti; ma facciamo bene attenzione, o signori, che questo è avvenuto allorchè è risultato che gli elettori, senza che avessero trovato ostacolo all'esercizio del loro diritto, siansi astenuti. In questo caso evidentemente l'astensione s'interpreta nel senso che gli elettori non abbiano voluto votare, ed avendo abdicato al diritto che ad essi compete secondo la legge, non possano darsi d'esser male rappresentati.

Ma nel caso che discutiamo, non sono gli elettori che si siano astenuti per loro volontà, ma si sono astenuti perchè è stata mutata la circoscrizione elettorale in guisa che si è reso difficile l'esercizio dei loro diritti elettorali. In questo caso è un costringimento morale che voi dovete eliminare per essere assicurati che il voto sia libero abbastanza e completo.

Difatti, o signori, io vi leggerò la conclusione del ricorso che fanno gli elettori che pure hanno votato nei comuni rispettivi per penetrarsi dell'importanza di questo cambiamento di circoscrizione.

Essi vi dicono:

« Le ragioni che esistevano nel 1861 sono le identiche, e quindi, ritornando al rigore della legge, a noi viene negato il sacro diritto di eleggere i rappresentanti, base di ogni regime libero.

« A queste considerazioni di specialità locali è necessità che noi, amanti esclusivamente del principio che regola il Governo, soggiungessimo la ragione seconda, per cui sino a tanto che non saremo celeremente avvicinati, non avremo mai nel capoluogo del mandamento la espressione della libertà prodotta dal sentire della maggioranza; dappoichè il capoluogo di Alia, che comprende Vicari, Roccapalumba e Valle d'Olmo, voterà solo senza il concorso delle tre sezioni, quali sezioni nel suo numero di elettori supera di due terzi quello di Alia. Tale inconveniente esiste ancora per tutte le sezioni dell'isola, e precisamente del nostro collegio, ove si avranno i risultati che i quattro collegi di Alia, Montemaggiore, Caccamo e Ciminna voteranno coi propri elettori e senza il concorso delle sezioni di Ventimiglia, Vicari, Roccapalumba, Valle d'Olmo, Caltavuturo, Sclafani, Cerda e Sciarra per le sopraddette ragioni.

« Noi quindi fiduciosi che il real Governo voglia, sino a tanto che la condizione del regno sia eguale per tutti, cercare ogni mezzo per non impedire lo sviluppo della libertà di ogni singolo comune non solo, ma superare ogni ostacolo per venire a tanto, ci presentiamo sicuri che la presente petizione da noi elettori originalmente firmata sarà sottoposta a chi ha il diritto di ordinare che il sopracitato decreto del giorno 11 gennaio 1861 abbia la sua esecuzione sino a che cesseranno le ragioni da cui fu spinto e che in atto esistono. »

Voi vedete che le difficoltà del trasferirsi dai comuni al capoluogo di mandamento sono tali che gli elettori

segnatari, ed essi sono circa 50, vi dicono il volerci far andare al capoluogo del mandamento è come volere che noi abdicassimo al diritto di votare.

**CRISPI e LA PORTA.** Cotesta è la protesta degli avversari.

**BASILE, relatore.** Io aveva avuto l'onore di dire alla Camera sin dal principio, non mi credeva tenuto in obbligo di doverlo ripetere ad ogni inciso e frammezzo a ripetute parentesi, che gli elettori di Roccapalumba (comune che aveva votato secondo il decreto 11 gennaio) erano quelli che avevano fatta una protesta; io credeva che la Camera avesse abbastanza di memoria per ricordarlo.

L'onorevole Salaris, ripigliata la questione della provvisorietà, voleva sostenere che aveva ben detto il prefetto di Palermo allorchè disse che il decreto del 11 gennaio 1861 fosse provvisorio.

Io non so quanto fondamento abbia quell'affermazione del prefetto. Il decreto non fu dettato per la prima elezione, ma fu dettato per formare in Sicilia la circoscrizione elettorale.

Evidentemente adunque un decreto il quale provvede alle circoscrizioni elettorali non può provvedervi provvisoriamente senza che l'abbia espressamente detto. Le elezioni non si fanno una volta sola, si devono ripetere; è giusto quindi che i cittadini sappiano come ed in qual luogo debbono votare.

L'onorevole Sanguinetti poi voleva provato se gli elettori fossero stati impediti.

Egli non ha che a valutare nella sua mente l'ostacolo opposto agli elettori dal mutamento di circoscrizione, e le difficoltà locali nel recarsi ad un luogo piuttostochè ad un altro; e quindi vedrà se questo fatto abbia oppure no cagionato tale impedimento che violi le ragioni della libertà del voto, e quindi renda nulla l'elezione.

Io non credo che nella relazione ci sia lacuna da far sparire, imperocchè io non potrei addurre nessun fatto il quale mi provasse d'altra maniera se gli elettori furono oppure no impediti.

Fatte queste osservazioni prego la Camera di adottare le conclusioni dell'ufficio che rappresento annullando l'elezione; però, prima di finire ho bisogno di respingere ogni considerazione che si faccia di ragione politica.

Signori, io sono magistrato, avvezzo a giudicar fatti secondo le leggi; non ho l'abitudine di veder mai le persone, e mi fa pena che ci sia qui dentro chi possa discendere sino a vedere in una questione puramente legale l'influenza di politiche considerazioni.

Io mi sentirei umiliato se potessi sospettare che il mio criterio non fosse immune da considerazioni esclusivamente legali.

**MELLANA.** L'onorevole relatore conchiuse che esso è estraneo in queste questioni elettorali a qualunque considerazione politica, inquantochè esso appartiene alla famiglia giudiziaria.

Dirò che noi apparteniamo alla famiglia dei giurati,

e quindi sentiamo l'eguale debito. Ciò stando, mi permetterà l'onorevole relatore, giacchè vede nei luogotenenti dei legislatori, una considerazione d'alta importanza, e che forse potrà svolgersi con maggior ampiezza quando si agiteranno altre questioni consimili.

Io ritengo che i luogotenenti non erano legislatori, e non se pel punto di unificare. È opportuno il richiamare alla mente qual è la storia dei luogotenenti.

Votato il plebiscito il quale sanciva l'unione italiana, non c'era ancora stato tempo bastevole, perchè quelle provincie che avevano emesso quel voto potessero intervenire al Parlamento; quindi la necessità di delegare ad alcuno la facoltà legislativa. Ma, signori, potete voi credere che questo delegato avesse pure la potestà di far delle leggi che disgiungessero, mentre il plebiscito si era fatto per unire?

Il luogotenente non poteva avere nella facoltà legislativa altra missione che quella di procurare la maggiore unificazione che allora era possibile.

Ora, potete voi supporre che l'onorevole Montezemolo, il quale conosceva perfettamente la nostra legge elettorale, si fosse fitto in capo di fabbricare una legge contraria all'unificazione?

Dove si confonde l'onorevole relatore, è su questo punto, cioè non riflette che il luogotenente, in quella circostanza, vestiva una duplice qualità, cioè la legislativa e la governativa, e quindi una parte de' suoi decreti conteneva disposizioni legislative ed un'altra invece prescrizioni meramente governative. Quindi si vede che in alcune disposizioni del decreto lettoci dal relatore è ricordata la provvisorietà. Questo avviene in quegli articoli che riguardano la parte legislativa; ora, se il luogotenente avesse creduto che il decreto era puramente legislativo, e non conteneva la parte esecutiva, avrebbe detto una volta sola che il decreto era provvisorio e non l'avrebbe ripetuto nei vari articoli.

Ora, stabilito in alcuni articoli, ed appunto quelli che toccavano la parte legislativa, che la disposizione era provvisoria, non era più necessario di dichiarare questa provvisorietà in quegli altri articoli che si riferivano puramente alla parte esecutiva, in quanto che ben si sapeva che non avrebbero avuto effetto che per quel dato momento. Nè poteva mai cadere in mente al luogotenente Montezemolo, il quale, se non vado errato, aveva combattuto in questo recinto l'attuale legge elettorale, appunto perchè aveva suddivisi i collegi elettorali in mandamenti, che si dovesse colà perpetuamente ripartirli in comuni.

Ricorderà la Camera che noi nei primordi del reggimento costituzionale avevamo il collegio elettorale uno; posteriormente, adducendo il pretesto di avvicinare l'urna agli elettori, si stabilì di dividerlo in mandamenti, e questo fu un regresso!

Non mi meraviglio della posizione di quei buoni elettori, i quali, nuovi alla vita costituzionale, credono che sia un beneficio avere l'urna vicina, e sotto il proprio campanile, cioè sotto le influenze e dei preti e dei ricchi proprietari. Oh! conosceranno essi col volgere

1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO

del tempo come sia preferibile che nei collegi elettorali, anche a costo di qualche elettore di meno, vi sia una grande riunione di elettori, perchè in tal guisa cessano le influenze e le questioni ristrette e meschine.

Quindi io non dubito di affermare che non si poteva supporre che quel legislatore avesse l'intenzione che vuole attribuirgli l'onorevole relatore; l'avesse anche avuta, sostengo che non poteva avere altra facoltà legislativa se non quella di unificare.

Una ragione pure che ha fatto impressione sulla Camera fu quella di dire: guardate un po', se questi elettori fossero andati a votare avrebbero mutata la maggioranza. Ma bisogna forzare veramente la mente per ammettere questa ipotesi dell'onorevole relatore; si vuole che in quattro comuni concorrano tutti gli elettori a votare; di più, che tutti votino per il candidato della minoranza. Se si ragiona a quel modo, io non so d'ipotesi in ipotesi dove finiremmo per andare. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Ma io dico che almeno almeno si sarebbe dovuto istituire un confronto di quantità del numero di quanti hanno dato il voto negli altri comuni, cosicchè si potesse dire: questi dieci o dodici avrebbero potuto influire. Ma mentre erano 49 iscritti, il voler che tutti, anche gli ammalati, se ve ne erano, andassero a votare, mi si permetta di dirla, è una cosa alquanto strana. Ma restringendomi nella mia prima argomentazione, io prego la Camera a non sanzionare dei precedenti che potrebbero essere fatali.

Il luogotenente non voleva, nè poteva volere, neanche volendolo, avrebbe potuto mancare al principio di unificazione; egli non poteva se non emettere quelle disposizioni momentanee, ma non mai infirmare una legge che era generale, nè infirmare la volontà dei veri rappresentanti della Sicilia che sarebbero venuti qui in Parlamento per concorrere a modificare la legge ove ne fosse stato il caso; ma noi dobbiamo credere che neppure questa sia l'opinione di quegli onorevoli nostri concittadini, in quanto che non fu ancora fatta da loro veruna proposta di una modificazione a questa parte della legge elettorale. Per tal guisa ora se vi fosse mai stato caso di dubitare della mente del luogotenente quando dettava quel regolamento, sarebbe escluso in quanto che i veri mandatari, i veri rappresentanti di quelle parti di popolazione non hanno mai creduto che per quell'isola fosse necessaria quest'eccezione alla legge che regge al presente il regno d'Italia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha la parola.

**SALARIS.** La cedo al deputato Crispi.

**CRISPI.** Di tutte le quistioni sollevate dall'onorevole relatore del IV ufficio, io non ne ritengo che due sole, e mi farò a combatterle, perchè sono esse le sole quistioni serie che meritino di essere discusse. L'una consiste nel vedere se il decreto dell'11 gennaio 1861, emanato dal luogotenente generale del Re nelle provincie siciliane, sia un atto del potere esecutivo, oppure un decreto legislativo; l'altra se l'astensione dei 49 elettori alla votazione del collegio di Caccamo dovesse

ritenersi tale da aver potuto influire sull'elezione di cui si tratta.

Che il decreto dell'11 gennaio 1861 sia un decreto dell'ordine di quelli che fa il potere esecutivo per regolare le elezioni, basta a persuadersene leggendone le considerazioni. Il decreto comincia in questi termini:

« Il luogotenente generale del Re, ecc.

« Per dar pronta esecuzione al decreto del 3 gennaio 1861, usando delle facoltà conferitegli, visto l'articolo 110 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, ecc. » Segue il decreto.

Il decreto del 3 gennaio 1861 che cosa dispone? Esso, nè più nè meno, convoca i collegi elettorali per le elezioni generali. Dunque il luogotenente del Re, in virtù dei poteri che aveva ricevuti dal Governo centrale, stabilisce le norme secondo le quali dovevano farsi le elezioni generali in Sicilia.

Compiute coteste elezioni, il decreto del luogotenente perdette la sua efficacia, e il sistema elettorale in Sicilia rientrò sotto l'impero delle regole generali stabilite dalla legge del 17 dicembre 1860.

Che cosa prescrive l'articolo 110 di cotesta legge, richiamato anche dal suddetto luogotenente? L'articolo 110 stabilisce quali siano i funzionari pubblici che debbono fare le liste e presiedere ai collegi elettorali in quella occasione.

Siccome allora non era in vigore nè attuata in tutte le provincie del nuovo Stato italiano la legge del 23 ottobre 1859, così fu d'uopo dichiarare quali fossero le autorità che andrebbero sostituite a quelle di cui è parola in essa legge, e che, essendo alla testa delle amministrazioni comunali, hanno attribuzioni speciali nelle elezioni.

Ora a dare le norme necessarie a tale oggetto, non era conferita la debita autorità unicamente ai luogotenenti generali nelle provincie napoletane e siciliane, ma anche ai governatori ed agli intendenti, i quali reggevano le provincie.

La Camera, certo, non vorrà ammettere, che in virtù dell'articolo 110 della legge suddetta i prefetti ebbero potestà legislativa in materia elettorale; essi ebbero ed esercitano facoltà regolamentari, funzioni che non escono dalla sfera dell'azione amministrativa. Sarebbe lo stesso che abdicare i poteri che esclusivamente competono al Parlamento, se si desse agli agenti dell'Esecutivo la facoltà di sospendere o mutare le disposizioni della legge.

Dirò di più.

Se nel decreto che dava forza di legge al regolamento elettorale del 17 dicembre 1860 si fosse dichiarato che i luogotenenti generali del Re avrebbero esercitato gli stessi poteri di cui era investito il Governo del Re in conseguenza della legge 31 ottobre 1860, che aveva autorizzato il Governo medesimo a rifare le circoscrizioni elettorali del regno, allora ci sarebbe una ragione, un motivo convincente per ritenere che i luogotenenti potessero in quelle materie farla da legislatori: allora vi sarebbe stata una delegazione. E nell'ammettere co-

testa ipotesi, la Camera non vorrà supporre che io cada nell'errore giuridico di credere che il delegato possa a sua volta delegare.

Il Parlamento sardo, avendo dato al Ministero la facoltà di accettare la congiunzione di altre parti d'Italia alle provincie della monarchia di Casa Savoia, e di modificare le circoscrizioni elettorali, lo fece limitatamente per quel caso speciale, nè certo accordò che tanto potere fosse subdelegato ed altri.

Il relatore del IV ufficio deve ricordare che, per quanto riguarda la determinazione dei luoghi in cui dovessero convenire gli elettori, fu anche dal Governo del Re emanato un decreto speciale in data del 5 gennaio 1861, ed in questo decreto fu conferita ai capi delle provincie la facoltà di provvedere con apposite ordinanze all'aggregazione di una sezione elettorale all'altra, ed anche alla divisione di mandamenti in sezioni. Questo decreto basta a persuadervi, perchè le attribuzioni che la legge elettorale dà dall'articolo 64 all'articolo 66 siano ritenute d'indole meramente amministrativa e giammai legislativa. Quindi non puossi alle parole del decreto luogotenenziale dell'11 gennaio 1861 dare una forza legislativa senza estendere i limiti di quella podestà che i luogotenenti stessi avevano in quel caso speciale.

In effetto, signori, tutto il decreto dell'11 gennaio 1861 non dispone alcuna cosa ad ordinare la quale sia necessaria l'autorità legislativa. Quel decreto non fa che due sole determinazioni: 1° Dichiarare i luoghi dove nelle elezioni generali dovevano gli elettori andare a votare; 2° Stabilisce le autorità, le quali dovevano soprintendere alla formazione delle liste ed alla presidenza dei collegi elettorali.

Ora, queste tali facoltà, come vi dissi un momento fa, vengono ai prefetti ed all'autorità esecutiva dalla legge elettorale.

L'onorevole relatore ha combattuto la facoltà nel prefetto di Palermo, il signor conte Di Cossilla, di determinare i luoghi, nei quali doveva farsi l'elezione del deputato del collegio di Caccamo. In verità, il signor Di Cossilla non può esser molto tenero dell'elezione di un deputato dell'opposizione, e se mai, nell'aver prescelto quel sistema, anzichè un altro, avrà potuto avere un proponimento, questo sarà stato per giovare agli amici del Governo, e non ai suoi avversari.

Nulladimeno io non voglio credere che il prefetto di Palermo abbia avuto cotesta intenzione; non voglio credere che il prefetto di Palermo abbia agito con eccesso dei poteri che a lui vengono dalla legge. Tutto quello che egli fece, avvenne regolarmente, nelle vie legali e in virtù di quell'autorità che l'Esecutivo riceve dalla legge elettorale.

Le difficoltà affacciate dalla Giunta municipale di Roccapalumba, cioè dai rappresentanti di quegli elettori, i quali non diedero un solo voto al candidato dell'opposizione, ma tutti votarono pel principe di Galati, cioè pel candidato ministeriale, non hanno alcun valore.

Se la protesta fosse dei comuni che non votarono, cioè dei 49 elettori che non vennero all'urna, allora, signori, troverei che essi avessero ragione di protestare, perchè i medesimi potrebbero dirsi privati di quel potere pel cui esercizio i cittadini hanno veramente autorità sovrana.

Ma al contrario c'è l'assoluto silenzio di cotesti elettori, e il loro assoluto silenzio mi convince che essi non siano stati lesi nel loro diritto, ma vi abbiano rinunciato.

Nè vale il dire che cotesti 49 elettori non siano andati al capoluogo di mandamento per le difficoltà dei luoghi. I comuni dove essi abitano non sono a molta distanza da quel capoluogo di mandamento. Del resto, e qui bisogna ripeterlo, chi si lagna di siffatte difficoltà? Coloro che votarono e che hanno un interesse diverso non solo dagli elettori i quali si astennero, ma da quelli che ebbero la fortuna di trionfare nell'elezione.

Io non voglio narrar cose che non risultano dai processi verbali dell'elezione. Io non parlo di Roccapalumba, e degl'individui che colà ispirarono la votazione e che oggi muovono lagnanze, nè di un cavaliere mauriziano che n'è il capo e che prima del 1860 fu borbonico. Certo in cotesta protesta io scopro una di quelle gherminelle naturali nei vinti, naturali in chi non ha potuto veder trionfare le sue idee od il suo uomo. Ne lascio quindi giudice la Camera; essa saprà valutarla e darle il peso che merita.

Ultimo argomento contro l'elezione del deputato Bertani fu questo.

L'onorevole relatore dell'ufficio IV disse che, se i comuni che si sono astenuti dall'intervenire alla votazione avessero tutti votato d'accordo pel principe di Galati, gli avrebbero dato 175 voti, numero maggiore di quello che ottenne l'onorevole Bertani.

Anzitutto, perchè fare cotesta ipotesi e non un'altra? Se i 49 elettori fossero andati a votare, ho la presunzione che sarebbero stati per l'onorevole Bertani. Essi infatti non protestarono, e questo significa che il loro candidato era appunto colui che uscì trionfante dall'urna. Il loro silenzio in questa circostanza è chiaro indizio che il vinto non era colui che essi avrebbero preferito. Se fosse stato loro candidato il principe di Galati, essi avrebbero protestato, ed avrebbero avuto motivo di farlo.

L'ipotesi adunque dell'onorevole relatore non ha alcun valore, e voglio credere che la Camera non ne terrà conto alcuno.

Ma dobbiamo noi permettere che la validità o la nullità di un'elezione dipenda dal fatto d'individui che credono di poter rinunciare all'esercizio dei loro diritti? Dobbiamo noi, quello che è più, far ciò dipendere nella fattispecie da coloro che soccombettero nella lotta elettorale? Ove dessimo cotesto esempio, di poche elezioni si sarebbe sicuri e gli annullamenti sarebbero continui.

Mi ero dimenticato di rispondere ad un'altra obie-

zione dell'onorevole relatore, e che, conchiudendo, voglio combattere, perchè la Camera ne faccia il debito giudizio.

Il relatore dell'ufficio IV vi diceva che in Sicilia le elezioni si sono fatte sempre con la votazione nei comuni. Noi abbiamo qui l'onorevole deputato Speciale, venuto in mezzo a noi da pochi giorni addietro, pel quale gli elettori andarono a votare nei capoluoghi di mandamento.

Questo fatto per lo meno vi prova che il decreto dell'11 gennaio 1861 si è ritenuto come un atto del potere esecutivo mutabile per opera del medesimo, e che in Sicilia, come altrove, si può votare tanto ai comuni come ai mandamenti. Laonde non è esatto il dire che in virtù di quel decreto essendosi stabilita la votazione ai comuni, oggi debba ritenersi nulla l'elezione del collegio di Caccamo fatta per mandamento.

Io credo aver detto abbastanza, ed oso confidare che la Camera vorrà respingere le conclusioni dell'ufficio IV, e dichiarare valida l'elezione del collegio di Caccamo.

**CIVITA.** Io non oserei d'infastidire la Camera colle mie parole se il rappresentante della opinione della minoranza dissidente dell'ufficio IV non avesse esposto alla Camera tutte le ragioni che la confortano. Mi sembra in conseguenza adempiere un dovere piuttosto che esercitare un diritto; ma, lasciando al relatore la cura di rispondere alle argomentazioni giuridiche dell'onorevole Crispi, narro brevemente alla Camera le ragioni dalle quali l'ufficio IV è stato condotto alle conclusioni dell'annullamento di questa elezione.

Anzitutto l'ufficio IV ha proposto a sè stesso la questione dell'ammessibilità dei reclami degli elettori, i quali avevano votato.

L'ufficio IV, o signori, dopo avere lungamente discusso sopra questa questione dell'ammessibilità dei reclami degli elettori che avevano già votato, ha creduto di dover mettere da parte così fatta disputa e dovere invece rimontare a considerazioni di un ordine più elevato.

L'ufficio IV ha ritenuto come principio direttivo della sua disamina questo vero, cioè che la Camera, quando esamina la validità di un'elezione, non ispiega una giurisdizione provocata da doglianze degli elettori e non debbe ispirarsi a considerazioni di interessi di elettori che hanno votato, o che non hanno votato. Esso ha ritenuto, che le questioni della validità di un'elezione sieno questioni d'ordine pubblico, e come tali che, anche quando non ci sia un elettore, avesse egli votato o no, che abbia sollevata questa questione, sia, non un diritto, ma un debito ed un debito sacro della Camera di sollevarla. Imperocchè tutti coloro i quali sono ammessi in quest'Assemblea debbono entrarci con tutti i requisiti voluti dalla legge, dopo che sia constatato che la loro elezione abbia avuto luogo con tutte le forme che essa prescrive; e quando così fatti requisiti non concorrano, e quando le predette forme sieno violate, non occorre che venga la

denunzia da un qualunque cittadino per richiamare la attenzione della Camera; essa esercita le sue prerogative, esercita un suo diritto, o, meglio, adempie ad un dovere, portando la sua attenzione sulla violazione delle forme e sulla mancanza dei requisiti voluti dalla legge.

Stabilito un tal principio e risoluto a questo modo di potere anzi di dovere esaminare la validità di una qualunque elezione, come cosa di ordine pubblico, sia con doglianze o no di elettori o di altri, il IV ufficio si è fatto ad esaminare il valore legale della elezione del collegio di Caccamo.

Prima d'ogni cosa l'ufficio voleva procedere al calcolo di cui parlava l'onorevole relatore, e di cui faceva anche menzione l'onorevole Negrotto; esso voleva istituire un calcolo di presunzione sulle intenzioni degli elettori, ponendo a riscontro il numero degli elettori votanti con quello dei non votanti. Ma dopo avere esaminato quale possibilmente avesse potuto essere l'intenzione di quei tali 49 elettori astenutisi, il IV ufficio si è dovuto arrestare nel suo cammino, poichè, o signori, oltre quei 49 elettori appartenenti ai tre comuni mentovati dall'onorevole relatore, vi è un altro comune, quello di Ventimiglia, il quale nè anche ha votato, e di cui s'ignora il numero degli elettori, poichè l'incartamento della elezione non ne fa punto cenno.

Ecco perchè il IV ufficio, anche quando avesse voluto procedere in questa via, non avrebbe potuto venire a conclusioni esatte, perchè, lo ripeto, oltre ai 49 elettori degli altri comuni che non hanno votato, vi sono quelli del comune di Ventimiglia che pure non hanno votato ed il cui numero s'ignora.

Il IV ufficio è venuto infine ad esaminare, se fosse stata una semplice, spontanea e volontaria astensione dal voto, il fatto degli elettori di quei tali comuni, i quali non hanno votato, o se invece fosse stato un ostacolo, un impedimento all'esercizio del diritto elettorale ed un impedimento giuridico.

E l'ufficio si è convinto che fosse stato un ostacolo di diritto, poichè quando all'elettore si dice: andate ad esercitare il vostro diritto in un luogo diverso da quello che la legge prescrive, mentre se gli rende impossibile di andare ad esercitare il suo diritto nel luogo in cui avrebbe potuto legittimamente esercitarlo, concedendogli la facoltà di andarlo ad esercitare altrove, lo si canzona, poichè in sostanza se gli dice di far cosa essenzialmente nulla. Ed in conseguenza, lungi di offerirgli modo di esercitare, se gli toglie ogni legittimo modo di esercizio del suo diritto elettorale.

Ecco perchè, o signori, qui non è questione d'astensione, non è questione di fatto volontario dell'elettore, ma sibbene di un atto del potere esecutivo, il quale ha costituito l'elettore in condizione tale da rendergli impossibile l'adempimento di questo che è diritto e dovere sacro ad un tempo. E notate, o signori, che qualunque sieno le opinioni sul valore dell'atto luogotenenziale, niuno potrà riconoscere al prefetto il diritto che in quell'elezione si è arrogato.

Il IV ufficio in fine, nell'esame di questa questione è stato determinato alle conclusioni esposte dall'onorevole relatore da una considerazione assai grave.

Supponete, o signori, che un agente del potere esecutivo, un prefetto per qualunque considerazione, vedendo che gli animi degli elettori sono rivolti su un determinato candidato, per impedire che taluni elettori accorrano all'urna, o che sieno illuminati o sopraffatti da altri, egli arbitrariamente muta i luoghi per legge destinati alla convocazione del collegio elettorale.

Ponete, o signori, che gli elettori vadano, esercitino il loro diritto, votino, ma non vedete, voi signori, che con coteste facoltà in aperta violazione della legge l'agente del potere esecutivo ha aperta la via all'annullamento dell'elezione; non vedete voi che ogni libertà d'elezione in questo modo è tolta, o per lo meno grandemente menomata!

Ma mi direte, quale interesse ha il potere esecutivo in questo? È grandissimo, perchè in questo modo il potere esecutivo può impedire qualunque elezione di qualunque candidato avverso.

E voi, o signori, non annullando l'elezione del collegio di Caccamo, verreste a stabilire un precedente pericoloso e concedere al Governo un'arma sicura per esercitare piena influenza sulle elezioni, e, laddove non gli riescano favorevoli, per propugnarne l'annullamento.

Sono queste, o signori, le considerazioni le quali hanno mosso il IV ufficio alla conclusione dell'annullamento dell'elezione.

Per quanto si attiene alle considerazioni giuridiche che hanno ispirato il IV ufficio, cui ho l'onore d'appartenere, me ne riferisco a ciò che dirà l'onorevole relatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Interrogo se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

**BASILE-BASILE, relatore.** Io pregherei la Camera a lasciarmi dire poche parole.

**PRESIDENTE.** Non vorrei che qui sorgesse un incidente, se cioè, dopo che la discussione fosse chiusa, si dovesse o no dare ancora la parola al relatore.

Quindi ora, prima di chiudere la discussione, io darei la parola all'onorevole La Porta, e poscia al relatore.

*Molte voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Pare adunque che la Camera voglia andare ai voti.

Allora pongo ai voti senza più la chiusura.

(La chiusura è approvata.)

**CRISPI.** Domando la parola per l'ordine della votazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISPI.** Io chiedo che la votazione si faccia in questo modo:

Invece di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione, le si proponga la convalidazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanguinetti ha fatto una proposta; insiste?

**SANGUINETTI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno Sanguinetti è concepito in questi termini:

« La Camera, nella fiducia che il ministro farà procedere alla circoscrizione elettorale politica nell'isola di Sicilia in conformità delle leggi vigenti, passa all'ordine del giorno. » (*Mormorio*)

*Voci.* Si voterà dopo.

**PRESIDENTE.** Dunque metterò ai voti come emendamento la convalidazione dell'elezione del dottore Bertani.

Il IV ufficio ha conchiuso per l'annullamento dell'elezione del collegio di Caccamo fatta nella persona del dottore Agostino Bertani. L'onorevole Crispi propone che si voti per la convalidazione di questa elezione.

Chi approva la convalidazione dell'elezione del deputato Bertani sorga.

(Fatta prova e controprova, l'elezione è annullata.)

**SANGUINETTI.** Domando la parola sul mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANGUINETTI.** La votazione che ebbe luogo testè nella Camera, mercè la quale l'elezione dell'onorevole Bertani fu annullata, prova la necessità della risoluzione da me proposta.

Di fatti, o signori, che cosa abbiamo visto?

**DI SAN DONATO.** Che l'elezione non è stata approvata. (*ilarità*)

**SANGUINETTI.** Mi lascio esporre le mie idee.

Abbiamo visto pochi giorni sono che la Camera ha approvato l'elezione dell'onorevole Speciale, benchè quella votazione fosse fatta per mandamento. Ora, con questo voto, per cui l'elezione Bertani fu annullata, la Camera avrebbe dichiarato che in Sicilia le elezioni, per essere valide, dovrebbero essere fatte per comune. Or dunque, stando così le cose, è evidente che in Sicilia vuol esser presa una giurisprudenza uniforme per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali.

È sorta la questione se il decreto del luogotenente citato dal relatore avesse o no forza di legge. Alcuni dicevano di sì, altri di no. Io non credo che la Camera possa decidere su due piedi e senza il previo esame di una Commissione una questione sì grave.

D'altra parte l'interpretazione delle leggi per ciò che riguarda la loro esecuzione, vuol essere riservata al potere esecutivo. È il potere esecutivo dunque che deve esaminare il decreto citato, che deve confrontarlo colla legge elettorale, e prendere in proposito una conclusione.

Egli è necessario che gli elettori di Sicilia sappiano se per l'avvenire dovranno essere chiamati a votare per circoscrizione mandamentale o per circoscrizione comunale. Quindi il mio ordine del giorno non ha altro scopo tranne quello di fare in modo che il Ministero prenda l'impegno di studiare o per sè stesso, o per

1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO

mezzo del Consiglio di Stato, o come meglio crederà quest'argomento, per promulgare poi in Sicilia delle istruzioni, secondo le quali la legge sia in ogni collegio eseguita in modo uniforme e colla stessa giurisprudenza.

Laonde io sono persuaso che il signor ministro dell'interno accetterà il mio ordine del giorno, e che la Camera vorrà votarlo; poichè, signori, è della nostra dignità che si evitino queste contraddizioni che ora ho accennate, poichè noi abbiamo, pochi giorni or sono, approvata un'elezione fatta per mandamento, ed ora ne abbiamo annullata un'altra per lo stesso motivo.

**LA PORTA.** Io non ho potuto prendere la parola nella discussione precedente, perchè la Camera ne votò la chiusura; mi resta però di parlare in occasione dell'ordine del giorno dell'onorevole Sanguinetti. Quale è stato, o signori, il voto della Camera? Voi avete annullata l'elezione del signor Bertani per un fatto del prefetto di Palermo. La Camera quindi annullando quest'elezione, ha dato un voto di sfiducia al prefetto di Palermo per il fatto che egli avesse male interpretata, anzi violata una legge. (*Segni di denegazione a destra*) È questo il voto della Camera, i vostri segni negativi non possono smentirlo. Noi non credevamo che il prefetto avesse mancato alla legge, poichè se lo avessimo creduto, avremmo afferrato quest'occasione per dare un voto di censura al funzionario del Ministero. Ma noi quando portiamo un voto d'accusa contro il Ministero, lo facciamo solo nella convinzione che egli lo merita. Noi non guardiamo allo spirito di parte, al colore del fatto o della persona che è in questione (*Ilarità*); ma poichè c'è un voto della Camera, poichè l'elezione dell'onorevole Bertani è stata invalidata, la Camera ha logicamente e implicitamente inteso a censurare il prefetto di Palermo, il quale nel senso del voto della Camera ha mancato alla legge. Il decreto luogotenenziale per la Camera fu riconosciuto come legge. Il prefetto di Palermo variò le circoscrizioni del voto in onta alla legge; la Camera lo ha censurato, e in ciò mi conferma il vedere come l'onorevole ministro dell'interno non ha preso la parola in questa discussione.

Egli non difese il prefetto di Palermo, non ha giustificata la sua condotta; ma si è tenuto in riserva perchè da una parte gli piaceva che la Camera avesse annullata l'elezione dell'onorevole Bertani, e dall'altra era lieto di evitare una censura che, rifluendo sul prefetto di Palermo, colpiva il ministro dell'interno.

Io non discuto l'ordine del giorno Sanguinetti, ma m'interessa aggiungermi un emendamento che io propongo, cioè: « disapprovando nella persona del ministro dell'interno il prefetto di Palermo. »

**PERUZZI, ministro dell'interno.** Domando la parola.

Se io non aveva preso la parola in occasione della discussione intorno a questa elezione, egli era stato per seguire un costume che ho sempre tenuto dacchè ho l'onore di sedere su questi banchi, cioè di non prendere parte alle discussioni in materia di elezioni, se

non quando si tratti di schiarimenti di fatti che mi vengano domandati.

Ora, in verità, mi trovo molto meravigliato di vedermi ad un tratto colpito da un fatto già consumato, secondo è dall'onorevole La Porta assicurato, da un voto di censura che la Camera mi avrebbe inflitto col non convalidare la elezione dell'onorevole Bertani.

Per parte mia, non voglio punto contrastare all'onorevole La Porta questa consolazione, che egli ben si può regalare a conforto del dispiacere che probabilmente avrà provato per la non convalidazione della elezione dell'onorevole suo amico Bertani. Ma per parte sua egli mi permetterà di non affiggermi del pari, e di non prendere il voto della Camera come un voto di censura, credendo io che un voto di censura ad un ministro è una cosa abbastanza seria perchè la Camera lo dia esplicitamente, e non implicitamente, secondo che da taluni oppositori stessi fu dichiarato anche ieri.

In conseguenza io non me ne preoccupo menomamente, lasciando però di buon grado, lo ripeto, questo conforto all'onorevole La Porta.

Quanto poi all'ordine del giorno dell'onorevole Sanguinetti, io dirò che non ho nessunissima difficoltà di accettarlo, ma ben inteso nel senso che il Ministero prenda l'impegno di esaminare e di far esaminare dalle persone competenti la giurisprudenza effettivamente assai oscillante, la quale si è stabilita in Sicilia a proposito dell'interpretazione del decreto dell'11 gennaio 1861, in confronto colla legge elettorale del 17 dicembre 1860, e nel senso di adottare quei provvedimenti per decreti reali, o per istruzioni ministeriali, che sono nelle attribuzioni e facoltà del potere esecutivo, o di proporre al Parlamento quei provvedimenti legislativi che fossero necessari per far cessare questo stato di cose...

**CRISPI.** Domando la parola.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola per fare una proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha la parola.

**CRISPI.** Io credo che non ci sia bisogno di votare l'ordine del giorno del deputato Sanguinetti.

Per me gli articoli 64, 65 e 66 della legge elettorale, malgrado la votazione avvenuta per l'elezione del collegio di Caccamo, cotesti articoli, dico, sono abbastanza espliciti perchè il potere esecutivo non abbia bisogno di ulteriore legge...

**BASILE.** Domando la parola.

**CRISPI...** onde regolare le elezioni, non solo in Sicilia, ma in tutte le altre parti del regno.

Nei suddetti articoli è data al potere esecutivo piena autorità di fissare i luoghi nei quali bisogna votare. I prefetti, i luogotenenti generali, gl'intendenti generali d'allora non ebbero autorità di cambiare le circoscrizioni elettorali; se si fosse trattato di ciò, avrei capito che il decreto dell'11 gennaio 1861 si potesse ritenere come legislativo. In quel decreto, come in tutti gli atti che furono fatti, e si fanno ogni volta in ciascuna elezione, venne solamente determinato il luogo in cui gli elettori dovevano andare a votare.

Ora, ripeto, cotesta autorità viene al potere esecutivo dagli articoli 64, 65 e 66 della legge del 17 dicembre 1860.

Se la Camera non approvò l'elezione del collegio di Caccamo non lo fece mica perchè credette dare alla legge un'interpretazione differente da quella che le si deve dare. La Camera in questo caso, come in tutti quelli in cui un'elezione viene in discussione, ha esercitato l'ufficio di giurato. La Camera, ritenute le circostanze le quali concorsero nell'elezione della quale fa quistione, opinò nella sua maggioranza di non doverla validare. Quindi malgrado che a questa votazione si volesse dare un significato che per me non ha, e che non doveva avere, io persisto perchè l'ordine del giorno del deputato Sanguinetti non sia accettato.

Mi meraviglio bensì che l'onorevole ministro per l'interno, che certamente avrà letto e studiato il decreto dell'11 gennaio 1861, non abbia detto una parola per definire la natura giuridica di quel decreto. Il ministro per l'interno non ha bisogno di consultare i giuriconsulti; egli ha mente tale da vedere quello che è nelle sue attribuzioni. Nessuno meglio di lui sa quale sia il sistema elettorale nel regno; nessuno più di lui ha dovuto leggere e valutare quel decreto del luogotenente generale Montezemolo.

Io sono convinto che la sua risposta fu concepita nei termini che avete ascoltato per trovare degli indugi. La sua fu una formola per sortirne, non potendo dopo la recente votazione infliggere una censura alla Camera per il voto che ha dato. Il signor ministro non può darla cotesta censura alla maggioranza di cui è figlio; egli quindi avendo dovuto accettare quello che oggi è avvenuto, ha dovuto riservarsi, in un tempo che non verrà mai, a studiare la quistione che ha già risolto nell'animo suo.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**CRISPI.** Ciò posto, domando alla Camera che voglia respingere l'ordine del giorno del deputato Sanguinetti, convinto che l'onorevole signor Peruzzi sa quello che deve fare in simili casi, e che non è a lui cui dobbiamo insegnare il mestiere di ministro, massime in fatto di elezioni.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

È il secondo oratore che procede per via di insinuazione, cioè traendo perfino dal mio silenzio argomento a far conoscere il mio pensiero alla Camera. In verità, io li ringrazio molto per l'onore che mi fanno scrutando così addentro nell'animo mio; ma dichiaro che i miei pensieri sono quelli che ho l'onore di esprimere colle mie parole, non quelli che piace agli onorevoli oppositori di attribuirmi.

Dirò dunque che a me non ispetta se non di eseguire le leggi, e dare istruzioni per eseguirle; ma la interpretazione della legge, la giurisprudenza da stabilire in materia elettorale è di esclusiva competenza del Parlamento.

Più volte ho sentito anzi muovere censure al potere esecutivo per essere intervenuto in questa materia.

Quanto al decreto luogotenenziale, e da coloro che furono chiamati ad eseguire la legge elettorale in Sicilia, e dalla Camera stessa nei vari giudizi dati sulle elezioni fatte in quell'isola, effettivamente fu interpretato in modi diversi; tanto è vero che quando io sono venuto al Ministero una sola cosa ho fatto relativamente alle elezioni in Sicilia, in seguito ad una discussione avvenuta in questa Camera per un'elezione, se non isbaglio, di Corleone; e fu quella di dare l'ordine di uniformarsi, nella formazione delle liste elettorali, alla legge del 17 dicembre 1860; imperocchè la Camera aveva lamentato che vi fossero sempre le elezioni fatte sopra le antiche leggi amministrative del 1860.

L'onorevole Crispi rammenterà che in quella circostanza era d'accordo con me...

**CRISPI.** Lo sono anche adesso.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Or dunque dirò che il decreto 11 gennaio 1861 non era niente affatto un decreto di convocazione di collegi come i soliti decreti reali.

Questo decreto del gennaio 1861 era fatto in virtù della legge colla quale era data facoltà al Governo di accettare le annessioni delle varie provincie, fra le quali vi erano pure le siciliane, in virtù della legge del 31 ottobre 1860, colla quale era fatta facoltà al Governo di regolare con decreto la circoscrizione dei collegi elettorali, ed in virtù di altra legge colla quale era ordinata la promulgazione anche nelle provincie siciliane dell'articolo 82 dello Statuto, ed era quindi data facoltà al Governo di prendere le necessarie disposizioni per l'attuazione delle nuove leggi e per la convocazione del Parlamento.

Ora è stato sempre ritenuto che il decreto dell'11 gennaio 1861 non fosse un atto del potere esecutivo, ma fosse un atto legislativo, fosse una di quelle disposizioni che il potere esecutivo era autorizzato a prendere anche in materia legislativa prima della riunione del Parlamento, che ebbe luogo il 18 febbraio 1861.

Del resto in tutti gli articoli di questo decreto è sempre detto *per questa prima volta*, cioè per quelle elezioni alle quali si riferiva.

Così nell'articolo 4 si dice:

« Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno per cosa giudicata per questa prima elezione. »

Nell'articolo 9 si dice:

« Per questa prima elezione, » ecc.

L'articolo 6 dispone invece:

« Ciascun comune formerà una sezione del collegio elettorale, a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali, appartiene, e gli elettori voteranno nel proprio comune. »

Qui non è detto: *per questa prima volta*. Per conseguenza vi sono grandi oscillazioni nel modo con cui si sono formate le sezioni dei collegi elettorali in Sicilia, ed anche nella giurisprudenza della Camera.

Ora il Ministero è indifferentissimo a che la Camera voti o non voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sanguinetti.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

Ad ogni modo a me basta il desiderio stato manifestato in questa Camera, perchè il Ministero senta il dovere di studiare la questione, per finire una volta queste oscillazioni e queste incertezze. Se converrà abrogare completamente il decreto luogotenenziale dell'11 gennaio 1861, il Ministero proporrà un progetto di legge per quest'abrogazione; se invece potrà essere diversamente provveduto a por termine a questa incertezza, che nessuno vorrà negare, giacchè un'oscillazione nella giurisprudenza c'è stata, e sarebbe facile il dimostrarlo, allora il Ministero provvederà nei limiti delle sue facoltà.

Questo è quello che debbo dire alla Camera.

Quanto al voto di censura dell'onorevole La Porta, io sento di non meritarglielo, e per conseguenza confido che la Camera non vorrà accoglierlo.

Quanto all'ordine del giorno Sanguinetti, aggiungo sembrarmi che nei termini in cui è redatto darebbe al potere esecutivo più facoltà di quello che la Camera dei deputati potrebbe dargli di per sè sola e più di quella che forse l'onorevole Sanguinetti vorrebbe consentirgli; ma ad ogni modo io intendo d'interpretarlo nel senso che ho avuto l'onore di dichiarare, cioè, o di presentare un progetto di legge, ove sia necessario, o di provvedere per via di decreti reali a quello che con questo mezzo si potrà ordinare, per guisa che in ogni caso si abbia per risultato la cessazione di questa incertezza sin ora verificatasi.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Porta ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, disapprovando la condotta del Governo pel fatto del prefetto di Palermo, nell'ultima elezione del collegio di Caccamo, passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta ora al deputato Basile, poi all'onorevole Sanguinetti, poi a Crispi e finalmente al deputato La Porta per isvolgere il suo ordine del giorno. (*Rumori*)

**LA PORTA.** Io l'aveva chiesta prima, quando il ministro pronunziò la parola *insinuazione*.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Le prime dichiarazioni che ha fatto il ministro sono il vero e genuino commento del mio ordine del giorno.

Il mio scopo dunque è raggiunto, epperchè io, prendendo atto delle promesse del ministro e confidando che vorrà mandarle al più presto possibile ad esecuzione, ritiro il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ora rimane quello del deputato La Porta.

Il deputato La Porta ha la parola per isvolgerlo.

**LA PORTA.** Io ho proposto quest'ordine del giorno perchè sono sicuro della logica di coloro che votarono contro l'elezione Bertani. (*Bisbiglio*)

Essi hanno riconosciuto che il prefetto di Palermo ha violato la legge, e come risultato logico di questo concetto voteranno il mio ordine del giorno. (*Rumori*)

Io sono sicuro che i miei amici i quali non votarono l'annullamento dell'elezione Bertani e quindi la colpevolezza del prefetto di Palermo non possono dar voto favorevole al mio ordine del giorno.

Sono gli amici del Ministero che devono votargli una censura, poichè essi hanno creduto che il prefetto di Palermo ha mancato alla legge; essi hanno per questo fatto annullato l'elezione di Bertani.

È questo il bivio nel quale col mio ordine del giorno intendo presentare agli onorevoli che siedono da quella parte (*Accennando a destra*), cioè, o un voto di censura contro il Ministero, o un voto di contraddizione a quello che testè hanno pronunziato.

Ora, che si decidano come loro meglio talenta.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Porta, questo non è parlamentare.

Assolutamente io non posso ammettere parole le quali accennino ad uno scopo sì poco lodevole e sì poco corrispondente alla dignità della Camera.

**LA PORTA.** Il mio ordine del giorno è una conseguenza logica del voto della Camera, e quelli che voteranno contro il medesimo, cadranno in una contraddizione. Questa osservazione mi pare parlamentare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Basile ha presentato anche egli un ordine del giorno che è così concepito:

« La Camera, confidando che il signor ministro dell'Interno provvederà all'uniforme applicazione del decreto 11 gennaio 1861 nelle provincie siciliane, passa all'ordine del giorno. »

**DI SAN DONATO.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice sui due ordini del giorno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di San Donato propone l'ordine del giorno puro e semplice. Questa proposta, avendo la priorità, la pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Invito il relatore del II ufficio a venire a riferire sulla elezione del collegio di Acerenza.

(*Il relatore non è presente.*)

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE  
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE POSTALE.**

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione del disegno di legge: *Modificazioni alla legge postale del 5 maggio 1862.*

**MENABREA, ministro per i lavori pubblici.** Accetto la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°:

« Art. 1. I supplementi ai giornali che non contengano gli atti del Governo, e che siano separati dal foglio principale, purchè sieno dello stesso formato del giornale, saranno assoggettati in ragione del loro peso complessivo alla tassa di francatura di un centesimo per ogni 40 grammi. »

Se nessuno chiede di parlare, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**CADOLINI.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

Non fu nemmeno aperta la discussione generale. *(Rumori)*

**PRESIDENTE.** La prego di stare attento e di non fare delle censure che non hanno fondamento.

Io ho detto testè che la discussione generale era aperta, e quindi ho soggiunto: se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli. Nessuno domandò la parola, e vi si passò.

Sono inavvertenze coteste, le quali non dovrebbero succedere.

(Sono approvati i seguenti sette articoli):

« Art. 2. Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

« Art. 3. Tanto i giornali come le stampe non periodiche non dovranno contenere verun scritto a mano, nè sulle fascie, nè internamente, tranne l'indirizzo.

« È però permessa la data e la firma sulle circolari, e la dedica od omaggio che suolsi apporre su di un libro o di un opuscolo dal suo autore.

« Le stampe nella cui spedizione si fosse contravvenuto alle prescrizioni del presente articolo saranno assoggettate alla tassa delle lettere non francate.

« Le prove di stampa corrette sono assimilate alle stampe non periodiche e sottoposte alla tassa fissata per queste ultime, quando anche le correzioni fossero fatte su foglietto a parte. Quando però alle prove di stampa va congiunto il manoscritto, sarà il tutto sottoposto alla tassa stabilita dall'articolo 15 della legge 5 maggio 1862.

« Art. 4. I giornali e le stampe non periodiche che non fossero francati non avranno corso, ma saranno restituite possibilmente ai mittenti. Quelle insufficientemente francate saranno spedite alla loro destinazione, gravandole del doppio della tassa mancante, a compimento di quella che doveva esser pagata.

« Art. 5. La tassa da riscuotersi sui depositi di denaro per vaglia postali viene fissata come segue:

« Fino a lire 20 . . . . .	Cent.	20
« Da oltre lire 20 a lire 40 . . . . .	»	40
« Da oltre lire 40 a lire 60 . . . . .	»	60
« Da oltre lire 60 a lire 100 . . . . .	»	80

« Oltre le lire 100 si aggiungerà una tassa di 20 centesimi progressiva di 50 in 50 lire, o frazione di 50 lire.

« Sui depositi a favore dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata presenti al corpo si riscuoterà una tassa fissa di 5 centesimi, sempre quando la somma depositata non superi le lire 20.

« Un regolamento approvato per decreto reale fis-

serà il limite delle somme che potranno essere depositate e pagate dai singoli uffici di posta.

« Art. 6. Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 20.

« Art. 7. Le lettere e stampe di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate; le lettere saranno sottoposte alla tassa relativa, le stampe non avranno corso.

« Qualora però apparisse che il francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a fare scomparire da esso le tracce del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50 estensibile fino a 500 in caso di recidiva.

« Art. 8. Le condizioni riguardanti le corrispondenze coi paesi esteri sono regolate dalle convenzioni internazionali.

« In mancanza di convenzioni, sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per decreto reale da inserirsi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del regno.

« Art. 9. Le lettere circolanti nell'interno del regno non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano danaro, gioie o carte di valori esigibili dal portatore, saranno raccomandate d'ufficio e sottoposte al doppio della tassa stabilita dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1862 per le lettere raccomandate a richiesta dei mittenti.

« Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa se proverà che la lettera raccomandata d'ufficio a lui diretta non contenga gli oggetti o i valori della natura dei sunnominati.

**CADOLINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CADOLINI.** Io trovo che questo articolo non si debba approvare, perchè con esso si costringerebbe in molti casi il destinatario d'una lettera a mostrare il foglio che riceve all'ufficio postale per ciò solo che in questo sorse il sospetto che il piego potesse contenere oggetti o titoli di valore, sebbene il mittente non l'avesse assicurato.

La legge generale sulle poste, promulgata nel 1862, prevede tutti i casi e addita ai cittadini i mezzi di assicurare e di garantire la trasmissione di una corrispondenza o di una lettera contenente oggetti di valore; io non so perchè si abbiano a sottoporre i cittadini a tutti questi diritti o doveri, ma che facilmente si cangeranno in arbitrii dagli impiegati postali. Chi non si varrà delle garanzie offerte dalla legge per la trasmissione di oggetti di valore non avrà che ad incolpare sè stesso se gliene avverrà lo smarrimento. Per la ignoranza dei pochi non si devono vincolare in certi ceppi i cittadini tutti.

Supponete che venga spedita una lettera che con-

tenga una carta rossa: l'ufficio postale si può mettere in mente che quella carta rossa sia un biglietto di Banca; ecco che tosto si sottopone la lettera all'assicurazione d'ufficio, e il destinatario deve pagare la tassa.

*Voci.* Può rifiutarsi.

**CADOLINI.** Mi si dice che può anche rifiutarsi, ma appunto, è questo il caso che io faccio esaminare alla Camera, poichè, per rifiutarsi, bisogna che egli faccia vedere la lettera per dimostrare che la carta rossa che quella conteneva non è punto un biglietto di Banca. Ecco ciò che io troverei sconveniente, imperocchè, se il segreto postale delle lettere deve essere rispettato, come tutti quanti vogliamo, non si deve ammettere che in qualche caso il cittadino che riceve una lettera confidenziale debba essere obbligato a mostrarla per accertare l'ufficio di trasmissione che quella lettera non conteneva nessun oggetto di valore.

La legge generale sulla riforma postale del 1862 non presenta alcun esempio di questo genere in cui le lettere debbano essere dai destinatari aperte nell'ufficio postale per far accertare agl'impiegati se e quali oggetti le medesime contengano. Nessuna verifica di tal natura è da quella legge prescritta. Ma io non parlo niente affatto di quel... (*Interruzione — Alcuni deputati fanno conversazioni col ministro*)

Signor presidente, il ministro non presta attenzione, ed io non parlerò più finchè...

**PRESIDENTE.** Io non posso obbligare il ministro a prestare attenzione.

Ella parli alla Camera, rivolga le sue parole al presidente; così dice il regolamento.

**MAZZIOTTI.** Domando la parola.

**CADOLINI.** È accaduto già altra volta che i ministri hanno risposto tutto al rovescio, e ciò perchè non avevano prestato attenzione alle parole pronunciate dai deputati...

**MENABREA, ministro.** Non io.

**CADOLINI.** Non ho detto ciò per alludere all'onorevole ministro dei lavori pubblici; l'ho detto perchè mi ricordo benissimo che il ministro dell'interno, quando si stava discutendo la legge comunale e provinciale, ne ha dato l'esempio invertendo il senso dei discorsi che erano stati fatti.

Ora io diceva che la legge generale sulla riforma postale non presenta alcun caso in cui il destinatario sia obbligato di mostrare la sua lettera all'ufficio postale; c'è il solo diritto negli uffici della direzione delle poste di aprire essi medesimi quelle lettere che non sono state consegnate ai destinatari, sia perchè i destinatari stessi non si sono rinvenuti, o perchè essi le hanno rifiutate.

E per tali casi sono poi anche stabilite le formalità con cui le lettere debbono essere aperte. Ma in simili casi avvi un'evidente necessità di aprire quelle lettere, perchè i destinatari o non si sono trovati o non hanno voluto riceverle e importa eminentemente che, prima di distruggerle, si verifichi se quelle lettere abbandona-

nate contengano oggetti di valore. Ma nel caso al quale si riferisce l'articolo di cui si tratta la cosa è ben diversa.

La lettera viene spedita senza preoccupazione ed è l'ufficio che vuole farsene severo tutore a spese del destinatario, solo perchè da qualche sintomo esterno ha supposto che contenga qualche oggetto di valore.

Io, in verità, non so come si possa decorosamente pretendere che il destinatario debba aprire la sua lettera, e mostrare il contenuto di un suo piego agl'impiegati postali. E soprattutto poi io non so comprendere in che debbano consistere praticamente questi segni esterni per i quali un ufficio postale deve, non so se indovinare o sognare, che in una lettera si contengano oggetti di valore. Una lettera può contenere oggetti di molte specie atti a destare un infondato sospetto di avere un valore che realmente non hanno; in simili casi, i chiaroveggenti impiegati potranno chiedere al destinatario o il pagamento della tassa doppia o la verifica del contenuto della lettera, mentre il destinatario potrebbe non essere disposto a fare nè l'una, nè l'altra cosa.

Per tali ragioni io trovo che quest'articolo non è saviamente dettato e non corrisponde a quei principii di rigorosa inviolabilità del segreto postale che noi professiamo, e chiedo perciò che venga soppresso.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Mazziotti.

**MAZZIOTTI.** Io ho domandata la parola per appoggiare perfettamente quello che ha detto il preopinante. Mi sembra che quest'articolo 9 sia lesivo tanto dell'invio segreto delle lettere, quanto della libertà di chi manda la lettera, il quale può, se crede opportuno, farla assicurare, ma non è obbligato di farla raccomandare assolutamente. Ed io non comprendo perchè l'ufficio postale voglia assumere questa tutela di quelli i quali non vogliono essere tutelati. È violatore quest'articolo del segreto delle lettere, perchè sottopone le lettere ad una investigazione prima e ad un'altra dopo per sottrarsi da multe non dovute e per documentarlo. Quindi io propongo di sopprimere quest'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore ha facoltà di parlare.

**BRIGANTI-BELLINI B., relatore.** Risponderò anzitutto all'onorevole Cadolini che lo scopo dell'amministrazione postale è principalmente, anzi esclusivamente il trasporto delle lettere, e dessa non sarebbe in nessun modo obbligata a trasportare i valori. Se quindi l'amministrazione delle poste acconsente a trasportare anche i valori può mettervi quelle condizioni che nell'interesse proprio, nell'interesse della dignità dell'amministrazione, nell'interesse della sicurezza dei valori che trasporta, e nell'interesse della sicurezza del pubblico e della propria responsabilità, crede di dover imporre. La perdita di una lettera raccomandata è, a mio avviso, una cosa estremamente difficile, o almeno il pericolo è molto remoto, mentre se una lettera raccomandata d'ufficio può venir sottratta dall'ufficio mittente, altrettanto non accade nell'ufficio destinatario.

E qui mi permetto ancora di far osservare il minor numero d'impiegati che nell'ufficio mittente hanno per le mani questa lettera, che sono soltanto gl'impiegati incaricati della tassazione e del bollo, mentre negli uffici destinatari, oltre quegli impiegati, ci sono anche i fattorini che trasportano e distribuiscono le lettere.

L'onorevole Cadolini diceva che questa pratica che si propone porta una violazione del segreto postale. Questo è quanto a me non sembra che possa accadere, e non parmi che questo timore sia giustificato in fatto. Il destinatario di una lettera, la quale si suppone che possa contenere dei valori, può essere obbligato ad aprire la lettera in presenza dell'impiegato postale, ma non a leggere o farne leggere il contenuto, mentre egli non ha che da tranquillizzare l'ufficiale di posta sul punto che la lettera medesima non contiene dei valori.

Quanto poi alla difficoltà di riconoscere se le lettere contengano dei valori, farò solamente osservare che essa può esistere solamente per le carte al portatore, pei biglietti di banca o per le rendite; laddove è facile riconoscere al tatto se le lettere contengano o non contengano del danaro.

**MASSA.** E una cambiale?

**BRIGANTI-BELLINI B., relatore.** La cambiale non c'entra. Risponderò poi a questo.

Quanto alle carte al portatore, dacchè la tassa postale viene percepita sul peso della lettera, tutti sanno che si è cercato di diminuire il peso delle buste, ossia delle sopracarte. Quindi molto più facilmente che non fosse per lo passato, ora si possono riconoscere gli intesti nelle lettere, ed avviene spesso che possa trasparire almeno il colore della carta contenuta nella lettera. Tutti sanno che i biglietti di banca hanno, secondo il valore, un colore differente; quindi tutti sanno altresì che dal colore della carta, la quale soventi è colorata, spesso è facile il riconoscere attraverso una sopracarta bianca se essa contiene di questi valori.

Ma il pericolo dei mittenti si può mettere da parte. Si dice che il Governo non deve tutelare la gente che non vuol essere tutelata, e se questa affida dei valori senza metterci attenzione, subisca la pena della propria imprevidenza, e della propria negligenza sopporti il danno.

Anche a questo si potrebbe rispondere che, molte volte accade che l'invio di questi valori vien fatto da persone, le quali, non pratiche degli affari, hanno più bisogno di essere tutelate degli altri che si servono degli stabilimenti di credito. Ma lascio ciò, e su questo punto mi contenterò di portare l'esempio che sento sovente ripetuto in questa Camera, di una nazione che in fatto di libertà e di poca ingerenza del Governo ho sempre sentito celebrare, e riguardo io stesso come al disopra di tutte le altre.

Questa nazione, o signori, voi avete facilmente compreso, è la nazione inglese.

Ora quest'articolo è modellato intieramente sull'articolo della legge inglese che ho qui sotto gli occhi, e

siccome il Ministero si era d'alcun poco allontanato da quello che la legge inglese prescrive, la Commissione ha d'alcun poco cangiato la redazione dell'articolo per ricalcarlo esattamente su quello della legge inglese non per soverchia ossequiosità a quello che hanno fatto altri paesi, ma in omaggio all'esperienza, mentre si è riconosciuto che questa prescrizione aveva già portato in Inghilterra dei buonissimi frutti. Ma lasciamo andare intieramente la questione della tutela che si deve dare ai particolari, io voglio anzi metterla del tutto da parte, ma certamente non si potrà rifiutare all'amministrazione della posta, non si potrà rifiutare ad un'amministrazione pubblica, non si potrà rifiutare al Governo la tutela di sè stesso, la tutela della propria dignità, la tutela della fama dei propri impiegati. Purtroppo ci è il mal vezzo di addebitare di molti mali e di molte irregolarità le pubbliche amministrazioni; non dico che non meritino mai questi rimproveri, non faccio questa questione, ma dico che la pubblica amministrazione viene soventi volte accusata di commettere irregolarità, di cui molte volte non sono colpevoli i suoi impiegati; dico che questo mal vezzo ha la sua causa nella cattiva amministrazione dei passati regimi, i quali hanno lasciato la funesta eredità che le popolazioni considerino il Governo come un loro nemico.

Ora, nei molti reclami che l'amministrazione delle poste ha avuto sulla mancanza di valori che erano contenuti nelle lettere, si è avuto ragione di supporre che molte volte questi reclami non fossero fondati nel vero. Vi sarà molto facile il supporre, o signori, che un debitore il quale non ha potuto, o non ha voluto pagare il suo debito, metta sulle spalle della posta per ispiegare la sua impotenza o il suo mal volere la perdita di una lettera, la sottrazione dei valori; non sarà neppure impossibile il caso che un creditore il quale cerchi di esser pagato due volte addebiti alla posta di non avergli consegnata una lettera dal debitore stata impostata.

Io non vi dico questo dal punto di vista della difesa dell'amministrazione, ma egli è certo, come vi espose testè, che di queste lagnanze molte sono vere, ma moltissime, che pure sono false, portano tuttavia un discredito sull'amministrazione postale, demoralizzano gl'impiegati del Governo, e rende difficile a quelli che sono preposti alla direzione di questi uffici di poterli far procedere regolarmente, con quella dignità e convenienza che è necessaria in un servizio delicato come quello dell'ufficio postale.

Ho sentito qualcheduno rammentare intorno a me che questa tutela che si vuol attribuire all'amministrazione nell'interesse del pubblico da alcuni, e che io credo che sia principalmente nell'interesse dell'amministrazione, si debba estendere anche alle cambiali e ad altri valori.

Questo, io credo, signori, sarebbe eccessivo, mentre la tutela della dignità dell'amministrazione si deve arrestare a ciò che i propri impiegati non abbiano sover-

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

chia tentazione d'appropriarsi alcuni valori. Per questo la legge propone di limitare il portato di quest'articolo alle sole carte al portatore, mentre è chiaro che una cambiale la quale venisse sottratta non frutterebbe alcun vantaggio a chi la sottraesse, e benchè potesse portare un grandissimo nocumento a quello che l'avesse inviata od a quello che dovesse riceverla, non si può supporre che questo si faccia per malizia da parte di un impiegato, perchè ricaverebbe da questo nessun guadagno di danaro, non potendo egli riscuotere la cambiale.

Per conseguenza io prego la Camera di accettare quest'articolo quale venne modificato dalla Commissione ed accettato dal Governo, e riassumo in poche parole gli argomenti per cui v'impegno a ciò fare. Essi sono che il trasporto dei valori non è il compito precipuo dell'amministrazione postale, quindi essa può metterci delle condizioni che questa stessa prescrizione vige da alcun tempo in Inghilterra dove ha portato buonissimi frutti; che infine questa prescrizione è fatta più che nell'interesse del pubblico nell'interesse e nel decoro del Governo, interesse e decoro che il Parlamento deve principalmente curare.

**MENABREA**, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

Poche cose mi rimangono a dire dopo l'esposizione lucida dell'onorevole relatore della Commissione. Egli ha trattato la questione in tutta la sua estensione, teoricamente ed anche praticamente. Solo soggiungerò all'onorevole Cadolini che, se egli avesse opportunità di tenersi al corrente di quanto avviene in un ufficio postale di qualche entità, resterebbe intimamente persuaso senza dubbio della necessità urgente di provvedere relativamente alle lettere che contengono valori.

Molti abusi succedono; continue accuse si hanno contro gl'impiegati postali, ed il più spesso infondate. Basti citare un sol fatto. Pochi mesi sono si sono trovate alla posta di Torino sotto semplice fascia varie carte di pubblico credito al portatore per il valore di sette od otto mila lire: per fortuna il piego cadde in mano d'impiegati onesti come li abbiamo; ma evidentemente chi spediva le cartelle si era esposto a perderle, e nello stesso tempo a far sorgere così occasione di accusa gravissima contro l'intera amministrazione postale.

**BRUNO**. Domando la parola.

**MENABREA**, *ministro dei lavori pubblici*. Di questi fatti d'incredibile buona fede o di coscienza ne avvengono tutti i giorni, e la cosa è talmente grave, che non soltanto nel nostro paese, ma dovunque si diedero disposizioni per porvi rimedio.

In Francia, dove il sistema è tutto fiscale, si applica una multa fortissima, che la Camera, e credo a ragione, non ha voluto ammettere quando si discusse la legge postale. In Inghilterra, che è pure il paese della libertà e della facilità commerciale, si è preso un temperamento uguale appunto a quello che noi abbiamo l'onore di proporvi; cioè tuttavolta che vi sono carte

di credito al portatore, oggetti d'oro, gemme, ecc., è fatta facoltà all'amministrazione di tassare queste lettere e di raccomandarle.

Questo non è soltanto nell'interesse di coloro che corrispondono fra di loro, ma anche per giusta garanzia del decoro e della tranquillità dell'amministrazione.

Prego perciò la Camera di voler accogliere la nostra proposta, seguendo l'esempio di una nazione che meglio d'ogni altra conosce e rispetta la libertà, e sa come si tutelino i veri interessi dei cittadini.

**PRESIDENTE**. Il deputato Bruno ha la parola.

**BRUNO**. Volentieri riconosco le buone intenzioni che mossero il Ministero e la Commissione a proporre l'articolo in discussione: ma non sono d'accordo con loro sull'utilità dello stesso.

Il ministro ci dice: badate che vi sono dei valori che si accludono in lettere semplici, i quali potrebbero andare smarriti o per chi li manda, o per chi dovrebbe riceverli.

In risposta io domando all'onorevole ministro, quando si donasse all'amministrazione il diritto di tassare o di raccomandare d'ufficio le lettere o carte riconosciute contenere dei valori, avrà egli tolto l'inconveniente che giustamente deplora? Per me, no certo.

L'onorevole ministro fa dipendere la conservazione del valore dalla facilità, dalla prontezza, dall'abilità dell'impiegato nel riconoscere il valore.

Senza quest'abilità, che mi permetterà dire che non può essere eguale in tutti, perchè la potenza del tatto non è eguale in tutti gl'individui, senza quest'abilità il valore andrà smarrito e il danno temuto non rimosso, la responsabilità dell'amministrazione sarà moralmente compromessa, perchè creandola tutrice generica non mancheranno individui che possano legalmente accusarla di valori esistenti o no, smarriti; senza vantaggio di discolta per l'amministrazione, giacchè l'amministrazione non può eccepire la mancanza di raccomandazione e di assicurazione nei valori trasmessi e pei quali si reclama.

Togliendo l'articolo che io, d'accordo con gli onorevoli preopinanti, oppugno, le persone le quali non avranno nè assicurato, nè raccomandato un valore scientemente, si espongono all'inconveniente di colui che vuole sciupare le sue sostanze, e l'amministrazione non potrà menomamente essere intaccata nella sua reputazione, perchè essa non può essere responsabile di un danno e di un valore che non si vuole raccomandarlo, nè assicurarlo.

Infatti l'amministrazione postale non è punto responsabile di un valore nè assicurato, nè raccomandato, dacchè la legge stabilisce che chi non assicura, nè raccomanda non ha diritto di chieder compenso.

Voi volete ora tassare quei valori che non sono stati assicurati, nè raccomandati. Ciò si riduce, mi permetterà l'onorevole ministro di dirlo, si riduce ad una semplice applicazione di tassa, la quale ha l'inconveniente di una fiscalità senza avere il beneficio di un

introito rilevante, e compromette l'opinione dell'amministrazione postale, la cui riputazione deve conservarsi senza macchia.

E mentre il proposto articolo non raggiunge lo scopo che vi proponete, dichiarando capace di coazione lettere e valori non raccomandati, distrugge completamente la legge delle poste, perchè quando è stabilito il principio dell'assicurazione volontaria e della raccomandazione volontaria, venir poi a creare il principio della raccomandazione forzata, dell'assicurazione forzata, è un controsenso completo.

Addurrò ancora un altro argomento che è già stato citato: voi con quest'articolo date facoltà ad ogni agente postale d'inquerire in ogni lettera. E sa che cosa ne viene l'onorevole signor ministro? Ne viene che non si potrà far camminare la distribuzione delle lettere con tutta la sollecitudine che questo servizio richiede, giacchè l'esame che vuole inculcarsi fa sprecare molto tempo agl'impiegati, che indossando perciò una responsabilità e in faccia al pubblico e in faccia all'amministrazione, non possono correre nel servizio.

Mi permetta quindi il signor ministro d'insistere per la soppressione di quest'articolo, contro il quale, nell'ufficio cui ho appartenuto, fu vivamente disputato.

Io spero che la Camera, per uno spirito di regolarità, fedele ai principii della libertà, gelosa della libera assicurazione, vorrà rigettare completamente il principio dell'assicurazione forzata che tutto l'edificio ne rovescia senza utile per la finanza, per gl'interessati, e con danno sicuro dell'amministrazione per fatica materiale, per responsabilità procuratale.

**MENABREA, ministro per i lavori pubblici.** Risponderò poche parole all'onorevole deputato Bruno.

Prima di tutto debbo rettificare un'idea, che a me pare sia stata il perno del suo argomento, cioè che il Governo voglia fare di quest'assicurazione soggetto di rendita fiscale.

Questo non è il fine cui miriamo. Lo scopo di questa raccomandazione, che sarebbe imposta d'ufficio alle lettere che contengono valori, non è tanto di tutelare gl'interessi degl'individui, come di tutelare la tranquillità dell'amministrazione e la fede pubblica nella medesima.

Ha bel dire l'onorevole Bruno che l'amministrazione non è responsabile dei valori contenuti nelle lettere non raccomandate. È vero che non ha la responsabilità pecuniaria, ma, ognuno facilmente il comprende, ha la responsabilità morale.

Se l'onorevole Bruno venisse per qualche tempo negli uffici e nell'amministrazione generale delle poste, vedrebbe che quotidianamente si ricevono lagnanze per valori sottratti dalle lettere in cui si contenevano; vedrebbe che il Ministero è continuamente obbligato a fare inchieste; che queste inchieste recano un gran disturbo all'amministrazione, e che hanno sempre per risultato di gettare un dubbio sull'onestà degl'impiegati postali.

Ciò che importa, signori, si è che il pubblico sia

ben convinto che i membri dell'amministrazione postale sono onesti, e che se ve ne ha alcuno in cui l'onestà fa difetto, esso è una eccezione. Se lasciate in balia di ciascuno di poter mandar lettere contenenti valori senza raccomandarli, lasciate aperta la via a tutte le supposizioni immaginabili contro l'amministrazione delle poste.

Egli è dunque per convenientemente tutelare la dignità dell'amministrazione che insisto, egli è perchè si sappia che l'amministrazione delle poste è composta di uomini onesti, i quali non possono permettere s'abbia un'ombra di dubbio sul loro onore. Ed in questo senso appunto abbiamo proposto il presente articolo di legge.

In Francia, la vigilanza sui valori inclusi in lettere non assicurate, ha lo scopo fiscale; noi invece, appigliandoci al sistema inglese, non avemmo in mira che uno scopo di guarentigia morale per l'amministrazione e di miglior cura per gl'interessi privati che alla medesima fossero affidati senza le volute cautele.

Non ostante tutti i suoi ragionamenti, l'onorevole Bruno non potrà dire che l'Inghilterra sia più indietro di noi in fatto di libertà, e specialmente di libertà commerciale e di rispetto alla libertà individuale. Ora, se in Inghilterra si è creduto siffatta misura sia indispensabile e giusta, vuolsi ritenere che presso di noi egualmente sia opportuna, come del resto è reclamata per togliere gl'inconvenienti che l'esperienza per più di un anno della nuova legge ci ha dimostrati.

Ho citato un fatto di spedizione di valori senza cautela, ma questo fatto non è unico, essendosi, se non erro, trovati nel corso di un anno più di 300,000 lire di valori non assicurati. Spesso succede che si affidano alla posta lettere contenenti valori senza nemmeno chiuderle. In questi casi, che cosa ha da fare l'amministrazione? Bisogna bene che abbia il diritto di provvedere al sicuro ricapito di queste lettere, passandole alla categoria delle raccomandate. E qui devesi notare che le lettere raccomandate non seguono più la via delle altre, ma vengono iscritte in un registro speciale, indi sono messe in pacchi a parte e trasmesse da un ufficio all'altro mediante ricevuta di scarico, in guisa che tanto l'impiegato che le spedisce quanto l'impiegato che riceve queste lettere, ne rispondono.

Con queste cautele l'amministrazione ha il mezzo di ricercare la cagione degli eventuali smarrimenti e di riconoscere i colpevoli, se ve ne sono, tenendoli responsabili, non solo delle frodi, ma ben anco delle negligenze; mentre nello stato attuale delle cose l'amministrazione è esposta a continui reclami, senza che abbia il mezzo di potersi difendere, appurando i fatti che le vengono denunciati e colpendone gli autori.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto a partito...

**CADOLINI.** Chiedo di parlare per dare uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CADOLINI.** Io ammetto tutti i fatti che furono testè

1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO

accennati dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, ed ammetto che un provvedimento si debba prendere a questo riguardo; ma io credo che il provvedimento qui proposto non sia sufficiente a garantire i cittadini della segretezza delle loro lettere e dei loro documenti. Sta bene che chi riceve le lettere non è obbligato a farle leggere all'ufficio postale, ma però egli è obbligato ad aprire il suo piego sotto gli occhi degli impiegati e a mostrare le carte e documenti nello stesso contenuti, il che in molti casi non si sentirà disposto a fare, e non so perchè, se il destinatario della lettera si rifiuta a mostrarne il contenuto, noi lo dobbiamo obbligare al pagamento della doppia tassa. Capirei che gli uffici postali potessero assicurare d'ufficio queste lettere, ma non vorrei che si potesse imporre una tassa doppia al destinatario.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Per obbligarli.

**CADOLINI.** Se l'ufficio crede di fare questa assicurazione per garantire la sua responsabilità morale, paghi esso questa tassa, non essendo giusto che i cittadini paghino una specie di multa per ciò che l'ufficio fa nel suo proprio interesse, altrimenti, o signori, avverranno inevitabilmente molti arbitrii.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesto che si passi ai voti, metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

Il deputato Scalini propone qui un articolo così concepito:

« Le lettere spedite dai sott'ufficiali o dai soldati dell'esercito e dell'armata presenti al corpo non sotto staranno a doppia tassa, quand'anche non fossero affrancate. »

Il deputato Scalini ha la parola.

**SCALINI.** Già altre volte io ho fatto una simile proposta; l'onorevole ministro d'allora per una questione d'ordine non l'ha accettata; ma si è però riservato di studiare l'argomento, perchè lo credeva meritevole di qualche considerazione e quindi non mi sarei aspettato che l'onorevole ministro in questo progetto di legge non ne avesse fatto cenno.

Io non so quali sieno stati i risultati degli studi fatti dall'onorevole ministro e che lo possono avere trattato dal fare questa proposta.

Certo sorge ovvio il riflesso, ma come si riconoscono queste lettere, come si constaterà la loro provenienza?

Siccome non vi è corpo, non vi è drappello di soldati, il quale non sia seguito dall'amministrazione militare, io credo che non sia difficile con un bollo apposito far constatare la provenienza.

Ma, si dice, ne potranno approfittare altri. Io non vedo assolutamente quest'inconveniente, perchè lascio la tassa perfettamente tale quale è stabilita dalla legge, cioè di 15 centesimi per la lettera semplice, ecc.; non faccio che spostare il luogo di pagamento. Quale sarebbe dunque il vantaggio che ne potrebbero avere

altri? Si esporrebbero certamente alla probabilissima eventualità di vedere respinte le loro lettere.

Io veramente non credo che questa difficoltà sia seria.

Io credo che, non portandosi con questo alcun pregiudizio alla finanza, mentre abbiamo adottati provvedimenti che sono per essa di qualche danno, come la riduzione della tassa delle lettere dirette a militari presenti ai corpi e dei vaglia postali a prezzi ridotti, molto meglio si raccomandi la mia proposta.

Mi pare dunque che la Camera non debba avere difficoltà ad accettare una mozione che non danneggia la finanza, anzi potrebbe tornarle utile, perchè tende a riavvivare meglio quella corrispondenza epistolare che altrimenti un soldato non mantiene. Poichè si noti che il soldato non ha che cinque o sei centesimi al giorno, cosicchè per ispedire una lettera gli si richiede il sacrificio di tre o quattro giorni di paga.

Io non credo dunque che si possano fare grandi difficoltà all'accettazione, ed è perciò che io la raccomando alla Camera.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** L'onorevole Scalini, se ho ben compreso le sue parole, propone che le lettere spedite dai soldati o sott'ufficiali dell'esercito non vadano soggette a doppia tassa, anche quando non fossero affrancate.

Il principio di favorire i sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo esiste nella legge del 1862, mentre all'articolo 7 si legge:

« La tassa delle lettere semplici affrancate dirette ai sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo sarà di centesimi dieci. »

Ecco dunque che la legge ha voluto usare un favore a quei cittadini i quali sono benemeriti della patria per essere sotto le bandiere. Per altro la proposizione del deputato Scalini tenderebbe a distruggere completamente il principio sul quale la legge del 1862 è fondata, su ciò che tende ad estendere al più presto possibile l'affrancatura, ed è per questo che colpisce di una multa di cento per cento le lettere le quali non vengono affrancate.

Il costo del porto di una lettera in tutto il regno d'Italia è di 15 centesimi per tutti i cittadini e di 10 per i soldati e sott'ufficiali. Ove il mittente trascuri l'affrancatura, questo costo viene portato a 30 centesimi, ossia viene a raddoppiare.

Facciamoci ad esaminare, o signori, qual'è lo scopo di questa legge. Lo scopo che questa legge si prefisse è, per mio avviso, uno di quelli che devono più gelosamente essere sostenuti dal Parlamento, lo scopo è di fare che tutte le lettere siano affrancate, ed io credo che, quando il pubblico si sarà assuefatto ad affrancare tutte le lettere che si mandano, si potrà finalmente arrivare alla misura che già si è adottata per le stampe, cioè a rendere l'affrancatura obbligatoria,

Non è nessuno fra voi, o signori, che non riconosca quali immensi vantaggi, quale immensa semplificazione d'amministrazione, quali immense economie non si andrebbero a realizzare quando l'affrancatura fosse resa obbligatoria; e quando, come ora accade degli stampati, si rifiutassero di spedire le lettere che non venissero affrancate, è chiaro che una quantità d'impiegati sarebbero inutili, è chiaro che la contabilità sarebbe estremamente semplificata, mentre l'introito postale sarebbe solamente percepito colla vendita dei francobolli.

Ora questa proposizione dell'onorevole Scalini tenderebbe a rendere impossibile questo scopo che la legge prestamente deve raggiungere.

Poichè mentre è facile il riconoscerla, se una lettera è diretta o non è diretta ad un sottufficiale o ad un soldato dell'esercito, dalla soprascritta non è da temere alcuna frode, poichè è noto a voi tutti che i soldati e sott'ufficiali non vanno direttamente a riscuotere le lettere alla posta, ma è il corpo stesso che riscuote tutte le lettere dagli uffici postali e ne fa la distribuzione, non so se per battaglione o per compagnia; ma mentre vi è questa facilità di riconoscere se una lettera è diretta ad un soldato o ad un sott'ufficiale, non si corre rischio di frode o di abusi, perchè le lettere vengono distribuite dal corpo; sarebbe impossibile di riconoscere se la lettera venisse spedita da un sott'ufficiale o da un soldato. Non ci sarebbe altro modo che di far mettere un segno qualunque che rendesse il destinatario immune dalla soprattassa della multa che impone la legge; segno che indicasse che la lettera veniva spedita da un sott'ufficiale o da un soldato.

*Una voce.* E gli abusi?

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Non parlo degli abusi, dei molteplici ed infiniti abusi che potrebbero nascere nel dare queste facoltà a 300 mila persone che compongono il nostro esercito, non parlo di questi; ma io fermo solamente la vostra attenzione sulla necessità che ciò porta di mantenere la molteplicità degli impiegati che ora ha l'amministrazione postale, sulla difficoltà e forse sull'impossibilità di diminuirli adottando questo temperamento.

Per conseguenza la Commissione si pronuncia contraria a questa proposizione dell'onorevole Scalini, non per un favore che si debba accordare ai componenti il nostro esercito, nel che si associerebbe di gran cuore, e vede con gran piacere che il Governo stesso ha preso l'iniziativa di questo principio che voi, signori, avete approvato nel votare la legge del 1862, ma perchè questa è una proposizione eminentemente contraria ai principii e all'economia intiera dell'attuale legge postale, e che tenderebbe a ritardare e forse a rendere impossibile i benefici effetti che non solamente ritrae dal presente, ma che essa si aspetta maggiori per l'avvenire.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia la proposta del deputato Scalini.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 10. Sarà punito con una multa di lire 50 estensibile fino a 200 l'impiegato che si fosse prevalso per la trasmissione di lettere o pieghi particolari della franchigia data ad un pubblico ufficio. »

**BARGONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**BARGONI.** Non intendo di sollevare alcuna discussione su questo articolo 10; ma una parola che leggo in esso mi conduce a ricordare al signor ministro dei lavori pubblici che l'articolo 32 della legge del 1862 aspetta sempre un regio decreto, il quale in due anni non fu mai fatto. Si tratta certamente di un argomento molto difficile e che richiedeva molteplici lavori. So che talune disposizioni più importanti furono date, in modo lodevole, dall'amministrazione generale delle poste sotto la responsabilità del signor ministro; ma credo che il rientrare nella legalità anche sotto questo aspetto sarebbe pur cosa buona.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Posso rispondere all'onorevole preopinante che il decreto prescritto dalla legge del 1862 venne già firmato da Sua Maestà, ed è stampato; e credo fra poco sarà pubblicato.

**BARGONI.** Sono soddisfatto.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Il Ministero ha quindi adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 10.

(La Camera approva.)

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** In omaggio ad una recente deliberazione della Camera, la Commissione è incaricata di presentare il seguente articolo addizionale:

« Saranno distribuiti ai membri del Parlamento francobolli speciali, l'applicazione dei quali alla sopracarta non darà diritto di esigere dai destinatari se non se la tassa stabilita per le lettere affrancate. »

**DI SAN DONATO.** Io aveva bell'e pronto un articolo addizionale che intendo proporre, così concepito:

« La franchigia postale a favore dei membri del Parlamento è abolita. » (*Movimenti*)

**MACCHI.** Io prego la Camera di considerare che la franchigia postale non è accordata ai membri del Parlamento per loro vantaggio personale. Se così fosse, io pure voterei la proposta dell'onorevole Di San Donato. No, signori; quando il legislatore volle fosse accordata la franchigia postale ai membri del Parlamento non intese menomamente di fare loro un vantaggio pecuniario; ma di provvedere al bene pubblico. Infatti voi sapete che da questa franchigia postale noi non ne abbiamo che molestie e noie. Ed è per questo che alcuni vennero indotti nel pensiero di proporne l'abolizione. Ma pensate che anco queste molestie e queste noie noi le sopportiamo pel servizio pubblico. Badate,

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

signori, se i nostri mittenti non avessero facoltà di farci conoscere i loro bisogni, di trasmettere i loro reclami...

**DI SAN DONATO.** Non potrebbero pagare pochi centesimi?

**MACCHI.** Noi potremmo assai più difficilmente compiere il nostro mandato, con grave scapito della cosa pubblica. E dico di più che, ove fosse abolita per noi la franchigia postale, si renderebbe quasi illusorio il diritto di petizione.

Sì, signori; voi sapete che per lasciare anche ai più poveri l'esercizio di questo importante diritto si è stabilito che le petizioni non avessero neanche a farsi in carta da bollo.

Se voi obbligate coloro che ricorrono a noi a frangere le loro petizioni, i loro documenti e tutte quelle notizie che a noi possono occorrere per la compilazione delle leggi, io vi assicuro che il servizio pubblico ne sarebbe danneggiato.

Ed è per questo che mi permetto, non nell'interesse personale dei deputati, ma nell'interesse pubblico di combattere l'articolo proposto dall'onorevole Di San Donato.

**COLOMBANI.** Mi ha fatto senso il vedere che l'onorevole relatore, parlando della proposta Scalini, abbia dadotto precisamente i motivi che militano contro l'ultima aggiunta che ha proposta alla legge. Vorrei permettermi di pregare l'onorevole relatore a dirci se è nella sua opinione che l'aggiunta di cui ultimamente ho parlato sia veramente da approvarsi, oppure se egli la presenta unicamente per uniformarsi a ciò che crede essere già stato dalla Camera votato. »

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Le parole che io ho pronunziate in occasione della proposta dell'onorevole Scalini mi sembra che potevano dispensare l'onorevole Colombani dal domandare la mia opinione. Le osservazioni che ho fatte contro la proposta dell'onorevole Scalini sono applicabili a questa stessa nuova proposta.

La Camera mi dispenserà dall'accennare le ragioni che hanno obbligata la Commissione a presentarla.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Era mia opinione che l'articolo letto testè dall'onorevole relatore fosse piuttosto oggetto di una legge speciale; perchè questa disposizione può dar luogo a molte discussioni le quali inchiudono tutta la quistione della franchigia postale, quistione che certamente non si può restringere alla franchigia dei deputati, ma alla franchigia in generale di cui possono godere alcune classi di funzionari.

Ora, io non credo che tal quistione sia così urgente da doversi discutere attualmente, mentre poi nessuno disconoscerà quanto sia grave e meriti di essere attentamente maturata.

**CHIAVARINA.** Domando la parola.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Per mia parte non posso entrare nelle discussioni che hanno avuto luogo nel Comitato segreto della Camera dei deputati, poichè io non vi assisteva.

Prego pertanto l'onorevole relatore di voler riservare la proposta ad un'altra occasione, e non implicare questa quistione, che è molto grave, con le disposizioni assai semplici della legge attuale, quali sono richieste dai bisogni urgenti del servizio delle poste. Mi rincrescerebbe molto che questa discussione potesse trarre in lungo la votazione di questa legge, e forse metterne a repentaglio le sorti. Ciò che importa all'amministrazione è d'avere la legge da voi oggi esaminata; in quanto alla quistione posta avanti dall'onorevole relatore, io credo che possa essere argomento di una proposta speciale, la quale certamente merita d'essere studiata e discussa dal Parlamento.

**CHIAVARINA.** Ho chiesto di parlare soltanto per rilevare qualche parola pronunziata dall'onorevole ministro.

Io per ora non voglio entrare nel merito della quistione, se occorra d'inserire un articolo addizionale nel presente progetto, oppure se convenga fare oggetto di una legge speciale la proposta stata letta dall'onorevole Briganti-Bellini Bellino.

Ho per altro rilevato che il signor ministro ha detto che qualora si ammettesse in questa legge quest'articolo, il diritto di non pagare la sovrattassa si dovrebbe applicare a tutti coloro che godono della franchigia, od almeno vi sarebbero ragioni per domandar ciò...

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Non ho detto questo, permetta che rettifichi.

Ho detto che la proposta dell'onorevole Bellini si riferisce alla franchigia postale. Ora la franchigia postale non riguarda soltanto i membri del Parlamento, ma un gran numero di funzionari.

Il sistema della franchigia vuol essere esaminato nel suo complesso, e non parzialmente, e perciò, onde evitare le discussioni, a cui la proposta Bellini potrebbe dar luogo, ho pregato la Camera di volerla differire all'occasione di una legge speciale. Allora si esaminerà la quistione della franchigia (come ho già sentito dire che probabilmente qualcuno vuol fare) in generale.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole relatore.

**CHIAVARINA.** Non ho rinunciato alla parola, ma ho soltanto lasciato che il signor ministro m'interrompesse per dare le opportune spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Parli!

**CHIAVARINA.** Precisamente era mio intendimento di osservare che corre una grandissima differenza tra la franchigia postale, di cui godono i deputati e quelle di cui godono i ministri e altri funzionari dello Stato. La franchigia pei deputati, come già è stato detto più volte in questo Parlamento, non è punto un vantaggio particolare che ne ridondi ai deputati, ma è un vantaggio che deriva alla nazione, è un vantaggio che si estende a tutti, perchè facilita la corrispondenza non solo tra i deputati ed i loro elettori, ma altresì tra i deputati ed il rimanente della popolazione.

Io non intendo adesso entrare in discussione su questo argomento, dacchè mi pare che forse si possa venire ad una transazione o con un articolo di legge

speciale, o in altro modo. Io non voglio perturbare il sistema dello schema di legge che ci è stato presentato, ma mi riservo di parlare su tale materia, quando verrà l'occasione di una legge speciale, oppure quando si apra la discussione su quest'articolo che venne testè presentato dalla Commissione.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO**, *relatore*. Dopo le discussioni nate nella Camera mi pare che la Commissione sia autorizzata a ritirare la proposta non sua. Quindi la ritira.

**MAZZA**. Per parte mia non insisto, dal momento che la Commissione ha ritirato la sua proposta.

**LA PORTA**. La riprendo io.

Vedo che la Commissione non si fa molto pregare, non attende una lunga discussione per ritirare quella proposta che per obbedire a un voto della Camera essa aveva presentata.

**BERTEA**. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

**LA PORTA**. Ciò io lo comprendo, non comprendo però come il ministro oggi dica che questa aggiunta può dar luogo ad una lunga discussione. Io credo che sono alcuni giorni che l'onorevole ministro è stato invitato dalla Presidenza a vedere se questa disposizione della Camera si poteva attuare per decreto reale, o se doveva essere inserita nella legge attuale. Egli avrebbe dovuto, mi pare, dar posto a quest'aggiunta nella presente legge, senza dar luogo a tante discussioni e senza produrre conseguenze in tutto il meccanismo del servizio postale e della franchigia; ma che oggi egli venga a dirci: signori, rimandate questo ad un progetto di legge apposito quando la Camera è alla vigilia della sua proroga, quando la legislatura è alla vigilia del suo termine legale, io non credo sia cosa soddisfacente per la Camera al punto d'indurla a rinunziare ad una sua deliberazione.

Io prego l'onorevole ministro di considerare che vi è un voto della Camera, che questo voto vuol essere al più presto eseguito: che poi egli, se ne avesse avuto volontà, avrebbe potuto discutere la questione insieme alla Commissione, e risolverla, cercando il modo d'introdurre quest'aggiunta senza portare perturbazioni al servizio postale.

**MENABREA**, *ministro pei lavori pubblici*. Domando la parola.

Non posso accettare i rimproveri dell'onorevole La Porta.

Io fui avvertito della deliberazione presa dalla Camera in seduta segreta, relativamente ai *bollini* che si vorrebbero mettere alle lettere spedite dai membri del Parlamento, ond'esse vadano soggette alla semplice tassa ordinaria e non alla doppia tassa.

Risposi ieri al presidente della Camera che, interpellato il Consiglio dei ministri se credeva avere il potere esecutivo facoltà di creare tali *bollini*, il Consiglio opinò non potersi fare per semplice decreto reale, bensì volersi una legge approvata dai due rami del Parla-

mento. Soggiunsi poi che mi rimetteva a quanto avrebbe deciso la Camera.

Ecco tutto il carteggio che io ebbi colla Presidenza.

Oggi l'onorevole Briganti-Bellini presenta un articolo da aggiungersi alla legge, e questo articolo suscita immediatamente una controproposta del deputato Di San Donato, la quale poi viene combattuta dal deputato Macchi.

Naturalmente il Ministero, il quale tiene molto a veder votata la legge da lui proposta, vedendo sorgere contestazioni, pensò che la cosa dovesse dar luogo a discussioni gravi ed importanti.

Ora, siccome credo che la proposta assunta poscia in proprio nome dall'onorevole La Porta non abbia carattere di somma urgenza, non dovendo, se non erro, applicarsi che nella ventura Legislatura e non nella presente, così parmi si abbia il tempo di maturare la questione per farne oggetto di speciale discussione.

Sono già in presenza due sistemi affatto contrari: gli uni vorrebbero allargare la franchigia, creando francobolli speciali; altri vorrebbero toglierla affatto.

È naturale supporre che in questa divergenza sorga una discussione che può durare chi sa quanto, e siccome la Camera sta per dileguarsi, potrebbe succedere che la mia povera legge non fosse votata in questa Sessione.

Ma, purchè io ottenga votata ed approvata la mia legge, non potrei oppormi a quanto voglia decidere la Camera a riguardo della franchigia dei membri del Parlamento.

Ognuno comprende come il Ministero si trovi in questa questione in posizione assai delicata, e non possa che rimettersi completamente a ciò che farà il Parlamento. Soltanto ho creduto di sottoporre alcune considerazioni, non per oppormi agli intendimenti della Camera, ma semplicemente per pregarla di rimandare la sua decisione ad un altro momento, e sopra uno speciale progetto di legge, che può esser proposto anche domani, per iniziativa di un membro della Camera o della Presidenza.

**PRESIDENTE**. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare per una questione pregiudiziale.

**BERTEA**. La mia questione pregiudiziale si riassume nelle ultime parole dette dall'onorevole ministro dei lavori pubblici; in quanto mi pare che la proposta fatta dalla Commissione...

**MASSARI**. Domando la parola.

**BERTEA**.... e poi ripresa dall'onorevole La Porta vesta il carattere di una legge nuova, la quale deve passare per la trafila degli uffici e subire quelle fasi della discussione che sono necessarie per tutte le proposizioni legislative.

Sta in fatto che la Camera in un comitato segreto, per mezzo di un ordine del giorno, ha espresso il desiderio che si trovasse modo che venisse rimessa, con tassa semplice, quella lettera che fosse spedita da un membro della Camera; ma non credo che con questo abbia inteso di attribuire alla Commissione incaricata

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 13 LUGLIO

dell'esame della legge per la riforma postale la facoltà di determinare incondizionatamente i modi d'attuare il suo desiderio, senza che questi modi possano essere discussi prima negli uffici, onde possano essere poi convenientemente apprezzati dalla Camera.

Io quindi propongo la questione pregiudiziale in questo senso, che non si possa discutere la proposta fatta dalla Commissione attuale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare contro la questione pregiudiziale.

**CADOLINI.** Io sono indifferente che ora si abbia a discutere l'articolo proposto, o che piuttosto lo si abbia a rimandare ad altro giorno o ad altro tempo, ma non posso ammettere la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Berteza, perchè ritengo che se questa proposta fosse accettata, si correrebbe forse pericolo di pregiudicare per lo avvenire la libertà di proporre articoli aggiuntivi alle leggi che saranno presentate alla Camera, dopo aver compiuto il solito giro per gli uffici.

Se noi ammettiamo la questione pregiudiziale dell'onorevole Berteza in questo senso, noi ci chiudiamo la via a proporre nuovi articoli intorno alle leggi che sono presentate alla Camera con relazione d'una Commissione.

Io esorto la Camera a meditare bene su questi argomenti affinchè non debba poscia accadere che in casi analoghi ci si dica: che si sono creati precedenti pei quali non si possono presentare articoli aggiuntivi, senza che abbiano passato il corso regolare dei progetti di legge.

È in questo senso che prego la Camera a respingere la questione pregiudiziale, salvo poi a riprodurre sotto altra forma la proposta di differire la risoluzione della questione.

**BERTEZA.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BERTEZA.** Io non intendo in massima di togliere ad alcun membro della Camera e tanto meno alla Commissione incaricata di esaminare un progetto di legge, il diritto di fare proposizioni aggiuntive.

La Camera ritiene però che nel caso concreto la Commissione dichiarava di presentare quell'articolo in omaggio ad una deliberazione della Camera.

La Commissione intendeva dunque di proporre il suo articolo in esecuzione ad una deliberazione della Camera e non come articolo che scaturisse dalla natura e dall'indole della legge proposta.

**MASSARI. (Della Commissione)** Tutto al contrario! È precisamente com'ella dice.

**BERTEZA.** D'altronde poi l'articolo aggiunto non costituiva una modificazione alla legge, ma scalza interamente una delle principali basi della legge postale; e poichè si trattava di modificazioni ad una legge recentemente votata, ritengo che convenisse formare oggetto di discussione nella Commissione quei soli articoli che erano stati sottoposti al suo esame per essere modificati.

Se allorquando fosse proposta, supponiamo, la modificazione anche d'un solo articolo d'una legge, si potesse

estendere la discussione e per avventura introdurre modificazioni a vari altri articoli, allora ad ogni piè sospinto si distruggerebbero le deliberazioni legislative della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Berteza ha proposto una questione pregiudiziale.

Ora è d'uopo avvertire che la Commissione ha abbandonata la sua proposta, la quale fu ripresa dall'onorevole La Porta.

Se il deputato Berteza vuol rivolgere la sua questione pregiudiziale alla proposta La Porta deve dichiararlo, perchè la Commissione, avendo ritirata la sua proposizione, rispetto a questa non vi può più essere questione pregiudiziale.

**BERTEZA.** Per non dar occasione ad una discussione incidentale, ritiro la questione pregiudiziale e mi associo alla proposta sospensiva dell'onorevole signor ministro dei lavori pubblici.

**MASSARI.** Domando la parola per fare una dichiarazione...

**PRESIDENTE.** Parli.

**MASSARI...** la quale è resa tanto più necessaria dalle parole che ella, onorando signor presidente, ha testè pronunziate.

Siccome ella disse che la Commissione aveva ritirata la sua proposta, io vengo a dichiarare, a nome anche dei miei colleghi, che la proposta non era della Commissione.

La Commissione, come si poteva bene inferire dal tuono rassegnato (*Si ride*), dal laconismo dell'onorevole relatore, la Commissione non ha fatto altro che presentare una proposta non sua in omaggio ad una decisione della Camera.

Questo dico per ripudiare un diritto di proprietà che nè io nè i miei colleghi vogliamo avere.

**DI SAN DONATO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Prima è iscritto il deputato La Porta, poi il deputato Di San Donato.

**LA PORTA.** Il signor ministro proponeva la questione sospensiva prima di tutto perchè credo che la disposizione aggiuntiva alla legge in discussione non deve riguardare l'attuale, ma la vengente Legislatura. In ciò egli s'inganna, non essendo stata questa la deliberazione della Camera. Poi soggiungeva che la proposta dell'onorevole San Donato poteva dar luogo ad una lunga discussione.

Credo che, se non si fosse posta in campo la questione sospensiva, avremmo potuto votare la controproposta San Donato e venire al voto della disposizione aggiuntiva senza dar luogo ad una lunga discussione.

La Commissione ha voluto ritirare questa proposta senz'averne l'autorità, essendo questa una formale deliberazione della Camera; essa non poteva ritirarla senza consultare la Camera stessa, poichè essa in questa occasione non è che il mandatario della Camera.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**LA PORTA.** Nulla v'ha di personale in quello che

dico, e dichiaro che non ho inteso offendere i membri della Commissione.

**BRIGANTI-BELLINI**, *relatore*. Sarà per un fatto commissionale. (*Si ride*)

S'intende che la Commissione avendo espresso la sua volontà di ritirare questa proposta in piena seduta della Camera, la cosa non poteva succedere senza il consenso della Camera stessa. Prova ne sia che l'onorevole La Porta ha fatto sua questa proposta, sulla quale ei non ha che a provocare un voto. Indi si vedrà se la Camera crede che la Commissione ha avuto torto nel ritirarla.

**DI SAN DONATO**. Sebbene io non divida punto le idee svolte dall'onorevole deputato mio amico Macchi e ritenga che nell'interesse delle finanze ed anche di quello dei membri del Parlamento sarebbe ottima cosa abolire la franchigia postale, tuttavia, poichè il signor ministro mi ha in certo qual modo invitato a ritirare la mia proposta, quasi che egli dubiti che la discussione della medesima possa protrarre di troppo la discussione del presente schema di legge, cedo per la prima volta alle sue istanze e la ritiro, prevenendo però la Camera che in tutte le occasioni che si presenteranno io voterò sempre contro la franchigia postale ai membri del Parlamento.

È una mia idea fissa e fondata su solide ragioni che sarebbe ora superfluo che mi facessi ad esporre.

**ALFIERI CARLO**. Desidererei di togliere all'onorevole La Porta l'illusione che, ritirata la proposta dell'onorevole duca Di San Donato, il suo concetto dei francobolli speciali per i deputati venga accettato senza discussione, perchè, ove l'onorevole Di San Donato non avesse fatta la proposta della soppressione della franchigia, l'avrei fatta io, e so che molti altri l'avrebbero validamente appoggiata. Epperò vi è oggi probabilità che la discussione sarebbe stata lunga ed ostinata.

**LA PORTA**. Io, signori, non disdico l'interesse che ho per questa proposta, ed ancorchè la Commissione abbia confessato di non averla presentata che per obbedire ad un voto della Camera, e quantunque l'onorevole Alfieri si sia sollecitato a togliermi l'illusione di vederla votata senza lunga discussione, io credo che questa proposta non disonori chi la provocò, e la Camera che la deliberò.

Signori, ciò che disonora la Camera non sono queste proposte, sono invece quei fatti che furono sottoposti all'ultima Commissione d'inchiesta che abbiamo nominata, e dalla quale domani sentiremo il verdetto. (Oh! oh! *a destra*)

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la proposta sospensiva, proposta dal signor ministro.

(È approvata.)

« Art. 11. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

« Un decreto reale provvederà alla parte regolamentare della medesima. »

**MAZZA**. Bisogna togliere la parola *altra*.

**PRESIDENTE**. Si dirà: *Ogni disposizione*.

Metto ai voti quest'articolo 11.

(È approvato.)

Questa sera vi sarà seduta sia per l'interpellanza Brunetti, sia per alcune petizioni, sia per altre minute leggi che presumibilmente non possono dar luogo ad alcuna discussione.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Nomina di 2 commissari del bilancio 1865;
- 2° votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:
  - Modificazioni alla legge postale;
  - Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la *Stella*;
  - Prolungamento del bacino di raddobbo nel porto di Genova;
  - Impianto di officine negli stabilimenti marittimi.
- 3° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati.

Discussione dei progetti di legge:

- 4° Aumento di forza nell'arma dei carabinieri;
- 5° Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali;
- 6° Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione.